

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

11033

 **Consiglio Regionale del Veneto**
U del 09/05/2018 Prot.: 0011099 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente
della QUINTA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

e, p.c.

Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale
della programmazione

Loro sedi



X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 348
Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Andrea Zanoni,
Stefano Fracasso, Alessandra Moretti, Bruno Pigozzo, Orietta
Salemi, Francesca Zottis e Cristina Guarda relativa a: "NORME
PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PER IL
CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO, DELL'ABBANDONO E
DEL RANDAGISMO".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento
del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Quinta Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio
entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Ufficio attività
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701416 *tel*
+39 041 2701271 *fax*
uatt@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell'articolo 66 del Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.

Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento ed è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da esprimersi nelle forme e nei termini di cui all'articolo 66 per le modificazioni apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla compatibilità dei progetti con il diritto della Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti o comunque implicino entrate e spese.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Roberto Ciambetti)

UFFICIO
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Il Dirigente

dott.ssa Maria Teresa Manoni

SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI

Il dirigente capo
Alessandro Rota

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Roberto Valente)



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 348

**PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Zanoni, Fracasso, Moretti,
Pigozzo, Salemi, Zottis e Guarda**

**NORME PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PER IL
CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO, DELL'ABBANDONO E DEL
RANDAGISMO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 7 maggio 2018.

NORME PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PER IL CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO, DELL'ABBANDONO E DEL RANDAGISMO

Relazione:

Il rispetto per gli animali è atteggiamento di civiltà che dobbiamo rafforzare anche nella nostra regione.

Il Veneto non è esente dalla piaga dell'abbandono degli animali, da fatti di assurda crudeltà sugli animali che la cronaca spesso riporta, da problemi inerenti le strutture di ricovero per animali abbandonati, sovente insufficienti e bisognose di interventi di ampliamento o risanamento.

La tutela degli animali d'affezione e, più in generale, la convivenza equilibrata delle persone con gli animali ed il rispetto delle loro caratteristiche naturali ed etologiche, è questione che riguarda tutti noi e che dunque non può continuare a gravare prevalentemente sui volontari.

Gli animali d'affezione fanno parte sempre di più del contesto familiare e questo ce lo dicono anche i numeri. Dai dati dell'Ufficio Statistica della Regione del Veneto, aggiornati al 2 aprile 2018, nella nostra regione risultano iscritti all'anagrafe canina ben 804.965, così suddivisi per provincia: Belluno 31.921, Padova 159.124, Rovigo 45.228, Treviso 164.836, Venezia 117.311, Verona 135.938, Vicenza 150.607. Una presenza sicuramente molto importante, con più di un cane ogni sei cittadini, che ci dice verosimilmente che una famiglia su due possiede un cane.

Ricordando le parole di Ghandi, "la civiltà di un popolo si misura anche dal modo in cui tratta i suoi animali", è dovere del legislatore regionale contribuire alla crescita culturale ed umana della propria comunità, attraverso una proposta di legge che disciplini in modo organico ed innovativo le iniziative a tutela degli animali d'affezione, di promozione di una cultura del rispetto degli animali e contro l'abbandono.

I tempi sono maturi per affrontare in modo diverso le questioni inerenti il rapporto tra l'uomo e gli animali, in nome di una concezione un po' meno antropocentrica dell'esistenza ed un po' più rispettosa della vita delle creature che con noi convivono, la cui sensibilità è un fatto scientificamente dimostrato e la cui capacità di affezione all'uomo è ricchezza preziosa per l'essere umano.

La generale crescita d'attenzione del legislatore verso gli animali è infatti significativamente attestata anche dalla modifica, a suo tempo votata all'unanimità, dell'articolo 727 del codice penale, norma che sanziona con la reclusione il maltrattamento e l'abbandono di animali. Prima della menzionata significativa riforma della norma penale chi maltrattava o uccideva un animale veniva punito con una semplice ammenda.

La legislazione penale nazionale si è dunque avvicinata a quella dei più evoluti Paesi europei, in cui gli animali vengono tutelati in quanto esseri viventi dotati di sensibilità psico-fisica, capaci di essere "soggetti di diritti" e non cose.

Il 13 dicembre 2007 a Lisbona, i Capi di Stato e dei Governi dei paesi UE hanno firmato il nuovo Trattato dell'Unione europea.

In questo Trattato è stato integrato anche il testo del Protocollo relativo alla protezione e al benessere degli animali, originariamente un allegato al Trattato di Amsterdam. In base a questo, l'Unione europea e i suoi Stati membri

dovranno avere massimo riguardo verso le necessità degli animali formulando e migliorando le relative politiche, in modo particolare nei settori dell'agricoltura e della ricerca. Ancora, in Germania, con un emendamento alla Costituzione, si è riconosciuta la capacità degli animali di soffrire ed il loro diritto ad essere tutelati dallo Stato, mentre in Svizzera si è proceduto ad una revisione legislativa destinata a cambiare le norme dei codici per garantire tutele giuridiche a tutti gli animali domestici.

Con questa proposta di legge si vuole pertanto che anche la normativa regionale del Veneto segni significativi passi in avanti verso la tutela degli animali d'affezione, ponendo disposizioni con aspetti di profonda innovazione sul trattamento dei medesimi.

Il progetto di legge si propone come nuovo testo legislativo regionale della tutela degli animali d'affezione, sostituendo la vigente legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60, della quale dispone l'abrogazione.

La proposta intende adeguare l'attuale normativa a modelli già collaudati da altre regioni ed è il frutto della collaborazione fra esperti e mondo del volontariato per la tutela degli animali, coinvolto direttamente nella prevenzione e nella lotta ai fenomeni dell'abbandono - sovente causa di randagismo - e delle differenti forme di maltrattamento.

L'esperienza maturata dagli operatori del settore conferma la necessità di sviluppare un testo unico, puntuale nei contenuti, che ridefinisca le diverse competenze e responsabilità, in base al quadro normativo vigente, attingendo alle risorse realisticamente disponibili.

La proposta di legge si compone di trentacinque articoli, suddivisi in sei Capi.

Il Capo I, "Principi generali, oggetto e funzioni" (articoli da 1 a 7) definisce i principi ispiratori del progetto di legge e gli obiettivi nonché i compiti e le funzioni spettanti alla Regione, ai comuni, alle aziende ULSS e alle associazioni ed enti di protezione animale.

Fra i compiti della Regione (articolo 3) - oltre all'istituzione dell'anagrafe regionale degli animali d'affezione e all'approvazione del Piano regionale triennale degli interventi - vi è l'istituzione, presso la struttura regionale competente ai servizi veterinari, dell'Area regionale dei diritti degli animali nel Veneto (ARDAV), con funzioni consultive, di sensibilizzazione della popolazione e di verifica del rispetto delle norme della legge. Partecipano all'ARDAV operatori designati dagli enti locali, dalle associazioni ed enti di protezione animale, dai servizi veterinari delle aziende ULSS e dagli ordini provinciali dei medici veterinari liberi professionisti. L'ARDAV crea e gestisce un sito telematico dedicato al ritrovamento e/o smarrimento degli animali, in cui sono raccolte anche le informazioni provenienti dalla banca dati dell'anagrafe regionale degli animali d'affezione e da altre anagrafi di animali, presenti sul territorio nazionale. Al sito telematico hanno accesso libero i cittadini e i soggetti che esercitano la vigilanza sull'osservanza delle norme a protezione degli animali.

La Giunta regionale approva con apposito regolamento le norme di attuazione previste dalla legge, incluse quelle che definiscono i requisiti strutturali delle strutture di ricovero sanitario degli animali d'affezione e delle strutture pubbliche e private di rifugio.

La Regione eroga ai comuni contributi per la realizzazione o il risanamento delle strutture di ricovero e rifugi pubblici e privati convenzionati, oltre che per la loro gestione.

Spettano alle Province ed alla città metropolitana di Venezia (articolo 4) le funzioni di rilevamento della situazione esistente, di verifica del numero degli animali ospitati presso le strutture di rifugio e dei gatti presenti nelle colonie feline, di organizzazione di corsi di qualificazione per guardie zoofile.

I comuni (articolo 5), con le aziende ULSS, i medici veterinari convenzionati, le associazioni ed enti per la tutela degli animali, sono i soggetti operativi della legge. Ad essi spettano, nel territorio di propria competenza, funzioni di controllo del randagismo, tutela degli animali, promozione delle adozioni e contenimento delle nascite, anche attraverso la promozione di campagne di sterilizzazione obbligatoria della popolazione canina e felina; a tal fine assicurano agli animali in stato d'abbandono l'identificazione, il ricovero, la custodia, la sterilizzazione, il mantenimento e l'assistenza veterinaria" (articolo 5, comma 1).

I comuni svolgono i propri compiti in collaborazione con l'azienda ULSS e con le associazioni protezionistiche, con le quali normalmente si convenzionano per la gestione delle strutture di rifugio per animali abbandonati.

Quanto al Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria e locale:

"a) rilascia l'autorizzazione al funzionamento dei rifugi per animali, pubblici o privati, e delle strutture di ricovero per animali previste dalla presente legge;

b) con specifica ordinanza può disporre, in caso di maltrattamenti o di stati di incuria, anche non ancora accertati giudizialmente, che gli animali d'affezione siano posti in osservazione presso strutture di ricovero, per l'accertamento delle condizioni fisiche e psicologiche, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria e del benessere animale, ed eventualmente dati in affido temporaneo per la successiva adozione a soggetti privati."

Le aziende ULSS (articolo 6) svolgono le funzioni necessarie a garantire sul territorio regionale le attività sanitarie e gli interventi previsti dalla legge, fra i quali: la gestione dell'anagrafe regionale degli animali d'affezione; la possibilità di realizzare canili sanitari, anche in convenzione con i comuni e con le associazioni protezionistiche; l'organizzazione, con i comuni (eventualmente in convenzione con le associazioni protezionistiche) del servizio di accalappiamento cani e gatti vaganti, di ricovero di animali d'affezione catturati o raccolti, di raccolta dei gatti che vivono in libertà per l'identificazione e la sterilizzazione, di gestione delle colonie feline, d'intesa con i comuni e con il coinvolgimento di privati ed associazioni e gli interventi di controllo demografico della popolazione canina e felina, anche mediante ricorso a medici veterinari liberi professionisti convenzionati.

Le associazioni ed enti di protezione animale (articolo 7) operano nel segno di più forte interazione con la Regione, i comuni e le aziende ULSS, al fine di una maggiore efficienza nel servizio.

Il Capo II, "Tutela degli animali d'affezione" (da articolo 8 a 18) introduce alcune disposizioni innovative in merito al trattamento degli animali (articolo 8), all'affidamento di quelli maltrattati (articolo 9), alla sistemazione degli animali recuperati (articolo 10), al furto, allo smarrimento ed al ritrovamento di animali (articolo 11), alle iniziative di controllo delle nascite, delle malattie e profilassi (articolo 12), alla cessione, alla vendita ed alla

riproduzione a fini commerciali di animali d'affezione (articolo 13), alla soppressione degli animali ed al trattamento di quelli pericolosi (articolo 14), al divieto di detenzione ed utilizzo di esche avvelenate (articolo 15), alla tutela dell'integrità fisica degli animali (articolo 16), agli interventi sanitari cui provvede l'azienda ULSS (articolo 17) e alla protezione dei gatti che vivono liberi (articolo 18).

In particolare, con riferimento all'articolo 8, al fine della tutela degli animali, fra le azioni vietate si citano le seguenti: la detenzione di cani e gatti a catena; il taglio delle orecchie e della coda a cani e gatti; l'utilizzo di collari elettrici; il commercio di cibi per animali avariati o contraffatti; la detenzione di equini e bovini senza adeguati ripari; la caccia a meno di 500 metri da rifugi per cani e gatti; l'esplosione di botti e fuochi artificiali nei parchi e giardini, nei parchi naturali e nelle aree tutelate; la realizzazione di spettacoli circensi in violazione delle norme di tutela degli animali; la detenzione di animali in condizioni di sofferenza; l'allontanamento di cuccioli dei cani dalla madre prima dei sessanta giorni; la colorazione degli animali; l'esposizione degli animali a volumi nocivi per il loro udito; l'asportazione di denti e artigli; l'uso di colle chimiche per la cattura di animali; l'addestramento e l'utilizzo di animali in combattimenti; la messa in palio di animali; lo strappo di penne agli uccelli vivi; la vendita e l'uso di trappole per animali; la cattura di cani e gatti non autorizzata; le gare di competizione con volatili.

Il Capo III, "Iniziative a tutela degli animali d'affezione e per la diffusione del benessere della persona con gli animali" (da articolo 19 a 28) definisce gli strumenti a tutela degli animali d'affezione e gli interventi di prevenzione del fenomeno dell'abbandono: il Piano regionale triennale d'interventi (articolo 19) delle politiche regionali di tutela animale e di sensibilizzazione della popolazione; l'anagrafe regionale degli animali d'affezione (articolo 20) che prevede una sezione speciale dedicata all'identificazione dei gatti; le strutture di ricovero per gli animali in stato d'abbandono (articolo 21); i requisiti strutturali e gestionali delle strutture per la custodia e vendita degli animali di affezione (articolo 22); le autorizzazioni relative alle strutture di ricovero e cimiteri di animali (articolo 23). Inoltre definisce le modalità di accesso degli animali in ospedali e case di riposo (articolo 24), la possibilità per le associazioni, per gli enti e per i privati che gestiscono le strutture di ricovero degli animali di affezione di rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche, di aziende private, supermercati, negozi, per il prelievo dei residui ed eccedenze di qualsiasi tipo di cibo solido, cotto o crudo, non entrato nel circuito distributivo di somministrazione, o altri alimenti da destinare agli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline (articolo 25) e le tecniche di attività assistite da animali (AAA) e le terapie assistite da animali (TAA) (articolo 26). Inoltre prevede l'indennizzo per le perdite subite dagli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 281/1991 (articolo 27) e l'erogazione di contributi regionali ai comuni per il risanamento, la costruzione e la gestione delle strutture di ricovero (articolo 28).

Il Capo IV, "Controlli e sanzioni" (da articolo 29 a 31), individua i soggetti preposti alla vigilanza per l'applicazione della legge a tutela degli animali, fra i quali le guardie zoofile volontarie (articolo 29), prevede l'organizzazione con periodicità annuale da parte dell'ARDAV di corsi di formazione ed aggiornamento sui temi della presente legge, oltre a corsi di

etologia e legislazione (articolo 30) e disciplina le sanzioni amministrative da applicarsi in caso di violazione dei comportamenti e dei divieti previsti dalla legge (articolo 31).

Il Capo V, "Disposizioni finali" (da articolo 32 a 35) prevede che entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale trasmetta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge (articolo 32) e abroga la legge regionale 28 dicembre 1983, n. 60 (articolo 34).

NORME PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PER IL CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO, DELL'ABBANDONO E DEL RANDAGISMO

CAPO I – Principi generali, oggetto e funzioni

Art. 1 - Principi.

1. La Regione del Veneto promuove la corretta convivenza tra le persone e gli animali ed il loro benessere, nell'esercizio delle competenze in materia di tutela della salute, di cui all'articolo 117 della Costituzione, in armonia con l'articolo 13, parte prima, titolo secondo del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di cui al trattato di Lisbona, che riconosce agli animali lo status di esseri senzienti, nonché in attuazione del DPCM 28 febbraio 2003 "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy" e della legge 20 luglio 2004, n. 189, "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate".

2. La presente legge detta norme per la tutela degli animali d'affezione, la prevenzione dell'abbandono e del randagismo, e sancisce il diritto degli animali alla dignità di esseri viventi ed il rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono.

Art. 2 - Oggetto.

1. Ai fini della presente legge, per animali d'affezione s'intendono quelli che stabilmente od occasionalmente convivono con l'uomo, mantenuti per compagnia e/o che possono svolgere attività utili all'uomo.

2. Sono assimilati agli animali da affezione, quelli utilizzati negli zoo, nei circhi, nella caccia nonché i piccioni di città.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli animali appartenenti alle specie considerate d'affezione che vivono in libertà, tanto in contesti urbani che extraurbani, restando comunque esclusi gli animali selvatici ed esotici di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973" e di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, "Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973".

Art. 3 - Funzioni della Regione.

1. La Regione svolge le seguenti funzioni:

- a) approva il piano regionale triennale degli interventi di cui all'articolo 19;
- b) individua le modalità di gestione dell'anagrafe regionale degli animali d'affezione di cui all'articolo 20 e disciplina tempi e modalità di registrazione dei cani e dei gatti;
- c) definisce:
 - 1) i requisiti strutturali e le modalità di gestione delle strutture di ricovero sanitario degli animali d'affezione e delle strutture pubbliche di ricovero per animali;
 - 2) i requisiti strutturali e le modalità di gestione delle strutture private di

- ricovero, pensione, allevamento, commercio, addestramento degli animali d'affezione;
- 3) le procedure per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, da parte del sindaco, delle strutture pubbliche e private di ricovero per animali;
- 4) le procedure di cattura dei cani vaganti e/o feriti e dei gatti di proprietà vaganti e/o feriti e di affidamento e cessione dei cani e gatti ospitati nelle strutture di ricovero sanitario e nelle strutture pubbliche e private di ricovero per animali;
- d) istituisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presso la struttura regionale competente in materia di servizi veterinari, l'Area regionale dei diritti degli animali nel Veneto (ARDAV) cui sono affidate funzioni di sensibilizzazione della popolazione, funzioni consultive e di verifica del rispetto della presente legge. L'ARDAV, inoltre, crea e gestisce un sito telematico dedicato al ritrovamento e/o smarrimento degli animali, in cui sono raccolte anche le informazioni provenienti dalla banca dati dell'anagrafe regionale degli animali d'affezione e da altre anagrafi degli animali presenti sul territorio nazionale. Al sito telematico hanno accesso libero i cittadini e i soggetti preposti alla vigilanza di cui all'articolo 29; la composizione e compiti dell'ARDAV sono indicati dal provvedimento istitutivo, garantendo sia la presenza di operatori designati dagli enti locali, dalle associazioni ed enti di cui all'articolo 7, dai servizi veterinari delle aziende ULSS e dagli ordini provinciali dei medici veterinari liberi professionisti;
- e) approva e trasmette ai comuni, entro sessanta giorni dall'istituzione dell'ARDAV, un modello base di convenzione-tipo, per l'affidamento del servizio di ricovero per animali, a strutture private autorizzate, cui i comuni si conformano, modificabile dall'ARDAV qualora necessario, salvo convenzioni esistenti fino alla loro scadenza;
- f) individua ed aggiorna la tariffa minima e massima per il mantenimento giornaliero dei cani e gatti nelle strutture di ricovero sanitario e nelle strutture pubbliche e private convenzionate di ricovero per animali;
- g) promuove, anche attraverso campagne di sensibilizzazione, la conoscenza ed il rispetto degli animali, in attuazione dell'articolo 5 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
- h) promuove periodicamente campagne straordinarie di sterilizzazione della popolazione felina e canina, anche di proprietà, dando priorità alle famiglie con basso reddito, attraverso l'ARDAV ed in collaborazione con comuni, province, dipartimenti veterinari delle aziende ULSS e medici veterinari autorizzati;
- i) assicura, attraverso i vari mezzi di comunicazione, la massima diffusione dei contenuti di cui alla presente legge;
- l) ripartisce la quota annuale del fondo previsto dall'articolo 8 comma 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, istituito presso il Ministero della Salute destinata:
- 1) ai comuni ad integrazione del fondo specifico istituito dai medesimi, per i compiti di propria competenza;
 - 2) alle aziende ULSS, a copertura dei costi relativi agli interventi di sterilizzazione di cani e gatti, nell'ambito territoriale di competenza;
 - 3) alla realizzazione da parte della Regione degli interventi di competenza regionale di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- m) eroga ai comuni, previa presentazione di progetti esecutivi e di un apposito piano di finanziamento, specifici contributi per il risanamento e la costruzione di

strutture di ricovero e rifugi pubbliche o private convenzionate con il comune e gestite dalle associazioni o enti di cui all'articolo 7.

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettera a) sono di competenza del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale. Le funzioni di cui al comma 1 lettera c) sono di competenza della Giunta regionale che le esercita, sentita la competente Commissione consiliare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le funzioni di cui alle lettere b), d), e), f), g), h), i) e l) sono di competenza della Giunta regionale.

3. Relativamente alle funzioni di cui al comma 1, lettera m) la Giunta regionale definisce i termini e le modalità per la presentazione delle domande di concessione dei contributi entro il 31 dicembre di ogni anno e sulla base dei seguenti criteri:

- a) rapporto tra il numero di posti per animali ospitabili nelle strutture di ricovero di cui all'articolo 21 e il numero di abitanti per comune;
- b) rapporto tra cani e gatti annualmente ospitati e numero di adozioni annualmente effettuate;
- c) capacità recettiva delle strutture pubbliche e private convenzionate esistenti;
- d) ammontare delle sanzioni erogate ai sensi della presente legge.

Art. 4 - Compiti delle Province e della città metropolitana di Venezia.

1. Le province e la città metropolitana di Venezia:

- a) possono istituire propri uffici per la tutela degli animali che promuovano, in collaborazione con l'ARDAV, la mappatura della situazione esistente, nonché la raccolta delle istanze di amministrazioni pubbliche, associazioni, enti e cittadini che sollecitano interventi, informazioni o coordinamenti operativi;
- b) svolgono attività di verifica del numero di animali ospitati presso le strutture pubbliche e private presenti nel proprio territorio e dei gatti presenti nelle colonie feline, accertando la qualità recettiva delle strutture e le condizioni delle colonie ed oasi feline;
- c) organizzano e svolgono corsi di qualificazione per le guardie zoofile di cui all'articolo 29;
- d) curano la prevenzione di comportamenti difforni rispetto alle disposizioni di cui alla presente legge e dei reati contro gli animali, mediante attività di promozione culturale e di vigilanza;
- e) possono realizzare o rilevare strutture di ospitalità di animali d'allevamento zootecnico, cavalli ed altri equidi non più abili allo svolgimento delle mansioni loro proprie o all'attività agonistica o alla trazione di vetture pubbliche, nonché di cavalli in dotazione ai corpi di polizia statali e locali, dichiarati non più idonei al servizio. Tali strutture, affidate ad associazioni ed enti di protezione animale, prestano ospitalità a detti animali, previa corresponsione di una tariffa da parte dei proprietari, il cui importo è definito ed aggiornato dalle province e città metropolitana;
- f) istituiscono un numero unico per le emergenze veterinarie e di pronto soccorso, anche in ottemperanza alle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto 9 ottobre 2012 n. 217 del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Regolamento di attuazione dell'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità".

Art. 5 - Compiti dei comuni.

1. Oltre ai compiti indicati dalla presente legge, i comuni singoli od associati, le unioni di comuni, le comunità montane e le unioni montane svolgono nel proprio territorio funzioni di controllo del randagismo, tutela degli animali, promozione delle adozioni e contenimento delle nascite, anche attraverso campagne di sterilizzazione obbligatoria della popolazione canina e felina; a tal fine assicurano agli animali in stato d'abbandono l'identificazione, il ricovero, la custodia, la sterilizzazione, il mantenimento e l'assistenza veterinaria.

2. Spettano ai comuni:

- a) la predisposizione delle strutture di ricovero deputate alle funzioni di canile/gattile rifugio. I comuni provvedono a realizzare dette strutture o ne acquisiscono la disponibilità, nelle forme ritenute più opportune, anche mediante risanamento dei canili comunali già esistenti o la convenzione con strutture private e ne affidano la gestione prioritariamente alle associazioni o enti di cui all'articolo 7;
- b) l'organizzazione, congiuntamente alle aziende ULSS, del servizio di accalappiamento dei cani vaganti e dei gatti abbandonati e di ricovero di animali d'affezione catturati o raccolti, fatta salva la facoltà per i comuni di conferire tanto il servizio di accalappiamento, quanto quello di ricovero, a mezzo di convenzioni, alle associazioni o enti di cui all'articolo 7. Il servizio di accalappiamento degli animali vaganti dev'essere reso con metodi incruenti ed il loro affidamento alle strutture di ricovero deve aver luogo previa effettuazione della profilassi veterinaria e della sterilizzazione. Gli animali feriti o malati devono essere consegnati ai servizi veterinari delle aziende ULSS, o a veterinari convenzionati, per il soccorso e le cure necessarie ed essere accolti nei canili sanitari o presso le strutture di ricovero. I cittadini possono consegnare direttamente animali vaganti in situazione di abbandono e pericolo, anche se feriti o malati, presso le strutture di ricovero, secondo le modalità indicate dal comune con proprio regolamento;
- c) l'attività di vigilanza e controllo sulle strutture di ricovero di cui all'articolo 21, di prevenzione e di accertamento, effettuata dal corpo di polizia locale o attraverso le guardie zoofile, delle infrazioni previste dalla presente legge;
- d) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione, adozione, sterilizzazione ed informazione sugli obiettivi della presente legge e sulle modalità di attuazione, avvalendosi della collaborazione dell'ARDAV, delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 7 e dei medici veterinari;
- e) la predisposizione di sportelli per l'anagrafe degli animali d'affezione;
- f) la collaborazione con le aziende ULSS per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a);
- g) la facoltà di istituire un ufficio per la tutela animali, cui i cittadini possano rivolgersi per avere le informazioni necessarie, gestito anche da volontari delle associazioni ed enti di cui all'articolo 7 e la facoltà di istituire un fondo speciale per la sterilizzazione di cani e gatti i cui proprietari versino in stato d'indigenza;
- h) la stipula di convenzioni o accordi di collaborazione, d'intesa con le aziende ULSS, con i privati e le associazioni ed enti di cui all'articolo 7, per la gestione delle colonie feline;
- i) la facoltà di attivare un servizio permanente di pronta reperibilità e di primo soccorso per animali vaganti feriti o malati, realizzabile presso strutture di ricovero pubbliche o private convenzionate, o presso gli ambulatori di medici

veterinari liberi professionisti convenzionati, dotandosi a tal fine di un mezzo di trasporto con strumenti di primo soccorso;

j) il ritiro delle spoglie degli animali rinvenuti morti sul territorio, previo rintracciamento dell'eventuale proprietario attraverso la lettura del microchip da parte della Polizia Locale o degli incaricati dei servizi veterinari, per il successivo smaltimento ai sensi della vigente normativa;

k) la realizzazione di zone ludiche ed aree verdi attrezzate per il libero accesso agli animali. I comuni litoranei e/o lacustri, devono individuare tratti di arenile da destinare all'accoglienza temporanea di animali da compagnia; tali spazi, soggetti a periodici controlli igienico sanitari dell'azienda ULSS competente, devono essere forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra ed eventuali divisioni per cani grandi e piccoli. Detti spazi di accoglienza temporanea non devono disturbare la nidificazione e la sosta della fauna selvatica;

l) l'approvazione di un regolamento comunale sulla tutela degli animali, in esecuzione della presente legge, entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, nel quale, fra l'altro, siano contenute e dettagliate le modalità di detenzione degli animali in tutto il territorio di comunale, con particolare riferimento all'osservanza dell'articolo 8;

m) la cessione in comodato gratuito di terreni ed edifici da destinare alle associazioni ed enti di cui all'articolo 7, per la realizzazione di strutture di ricovero per cani e gatti e colonie o oasi feline.

3. Il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale:

a) rilascia l'autorizzazione al funzionamento dei rifugi per animali, pubblici o privati, e delle strutture di ricovero per animali previste dalla presente legge;

b) con specifica ordinanza può disporre, in caso di maltrattamenti o di stati di incuria, anche non ancora accertati giudizialmente, che gli animali d'affezione siano posti in osservazione presso strutture di ricovero, per l'accertamento delle condizioni fisiche e psicologiche, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria e del benessere animale, ed eventualmente dati in affido temporaneo per la successiva adozione a soggetti privati.

Art. 6 - Competenze delle Unità locali socio-sanitarie.

1. Le funzioni e le attività sanitarie necessarie a garantire sul territorio regionale gli interventi previsti dalla presente legge sono attribuite, secondo competenza, presso ogni azienda Unità locale socio-sanitaria, alla struttura per i servizi veterinari, con eventuale idonea articolazione diretta da un medico veterinario dirigente.

2. Ogni direttore generale delle aziende ULSS adegua alle disposizioni della presente legge, ove necessario, entro un anno dalla sua entrata in vigore, il piano di organizzazione e funzionamento aziendale.

3. Alla competente struttura di cui al comma 1 spettano:

a) la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione dell'azienda ULSS;

b) la realizzazione e/o gestione di canili sanitari, anche in convenzione con i comuni e le associazioni o enti di cui all'articolo 7;

c) l'organizzazione, congiuntamente ai comuni, del servizio di accalappiamento dei cani vaganti e di ricovero di animali d'affezione catturati o raccolti, nonché di raccolta dei gatti che vivono in libertà selvatici o domestici inselvatichiti, in oasi feline o colonie feline, ai fini della loro sterilizzazione e identificazione mediante microchip e contestuale taglio del padiglione auricolare, così come disciplinato

dall'articolo 18, comma 9; la cattura dei gatti randagi dovrà essere effettuata da personale esperto, con il supporto di volontari delle associazioni o enti di cui all'articolo 7 e con l'utilizzo di gabbie idonee;

d) l'individuazione, sulla base delle segnalazioni delle associazioni o enti di cui all'articolo 7, delle zone in cui esistono colonie feline e la definizione di programmi di intervento per il monitoraggio numerico e sanitario della popolazione felina;

e) il censimento, d'intesa con i comuni, delle zone in cui sono presenti colonie feline secondo le procedure di cui all'articolo 18, comma 3;

f) la stipula, d'intesa con i comuni, di accordi di collaborazione con le associazioni e gli enti di cui all'articolo 7 e con i privati per la gestione delle colonie od oasi feline insistenti in proprietà private;

g) gli interventi di controllo sanitario e demografico della popolazione canina e felina, da eseguirsi anche mediante ricorso a medici veterinari liberi professionisti, in rapporto di convenzione con l'azienda ULSS;

h) il controllo sanitario e demografico mediante sterilizzazione, le cure veterinarie e le attività di profilassi sulle colonie feline. I servizi veterinari devono inoltre garantire il soccorso ed il recupero dei felini malati, feriti o incidentati e la loro cura presso proprie strutture o presso strutture convenzionate. Qualora l'animale recuperato risultasse di proprietà, l'azienda ULSS riconsegnerà l'animale al proprietario previo pagamento delle spese sostenute per il recupero e le cure veterinarie;

i) la soppressione, con metodi eutanasici, dei cani catturati e dei gatti raccolti, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 14, da eseguirsi anche mediante ricorso a medici veterinari liberi professionisti, in rapporto di convenzione con l'azienda ULSS;

j) l'esecuzione degli interventi di profilassi antirabbica e dalle patologie individuate dalla normativa vigente e dal provvedimento della presente legge, l'esecuzione della diagnosi e delle terapie ed interventi chirurgici necessari, sugli animali d'affezione ospitati nelle strutture di rifugio e sui gatti che vivono nelle colonie o oasi feline, anche ricorrendo a prestazioni erogate da medici veterinari liberi professionisti, in rapporto di convenzione con l'azienda ULSS;

k) l'attività di vigilanza, prevenzione e accertamento, effettuata da personale incaricato, delle infrazioni alle disposizioni della presente legge, ferme le competenze attribuite ai soggetti di cui all'articolo 29.

4. Al direttore generale dell'azienda ULSS competono:

a) l'emanazione del provvedimento necessario all'erogazione dell'indennizzo regionale di cui all'articolo 27;

b) l'approvazione, su proposta della struttura di cui al comma 1, dei progetti attuativi degli interventi affidati all'azienda ULSS dal piano regionale di cui all'articolo 19.

Art. 7 - Associazioni ed enti di protezione animale.

1. Le associazioni di protezione animale, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda specificamente compiti di protezione animale collaborano con la Regione, gli enti locali e le aziende ULSS alla tutela degli animali d'affezione urbanizzati e di quelli che vivono in territorio extraurbano.

2. La Regione e gli enti locali promuovono lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostengono anche con i programmi e le iniziative

previste dalla presente legge, con finanziamenti di progetti per la tutela degli animali d'affezione presentati dalle associazioni ed enti di protezione animale ai comuni, in particolare quanto ai progetti aventi ad oggetto il controllo delle nascite, le campagne contro l'abbandono e le adozioni, anche "a distanza" di cani e gatti.

3. È istituito presso la struttura regionale competente ai servizi veterinari l'albo regionale per l'iscrizione delle associazioni o enti di protezione animale maggiormente rappresentativi, operanti nella Regione Veneto, aventi personalità giuridica.

4. Ai fini dell'iscrizione all'albo, le associazioni ed enti di protezione animale devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale, sottoscritta dal legale rappresentante, con indicazione del rappresentante unico provinciale o del referente regionale e corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risultino le finalità dell'associazione e l'attestazione dei soci.

5. La Giunta regionale, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda, sulla base dell'istruttoria svolta dalla struttura regionale competente ai servizi veterinari, provvede all'iscrizione all'albo, dandone comunicazione al comune ed alla provincia territorialmente competenti.

6. Il termine di cui al comma 5 è sospeso nel caso in cui sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti; detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti.

7. I soggetti interessati devono richiedere, pena la cancellazione automatica dall'albo, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui al comma 4.

8. La perdita del requisito della maggiore rappresentatività da parte dell'associazione o dell'ente o l'accertata e perdurante inidoneità igienico-sanitaria delle strutture di ricovero gestite dalle associazioni o enti di protezione animale comporta la cancellazione dall'albo regionale, disposta con deliberazione motivata della Giunta regionale, comunicata all'associazione o ente, nonché al comune ed alla provincia interessati.

9. Le associazioni ed enti di protezione animale svolgono, con esclusione di fini di lucro, oltre ai compiti specificamente indicati dalla presente legge, mediante convenzione con i comuni e con le aziende ULSS, le seguenti funzioni:

- a) gestiscono in convenzione con i comuni le strutture pubbliche di ricovero di ogni genere di animale d'affezione; per lo svolgimento di tale compito, le associazioni protezionistiche possono avvalersi anche del servizio dei volontari ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64 "Istituzione del servizio civile nazionale";
- b) realizzano nuove strutture pubbliche o ricoveri temporanei o permanenti per gli animali d'affezione rinvenuti in stato di abbandono;
- c) realizzano e gestiscono strutture private di ricovero per animali d'affezione rinvenuti in stato di abbandono;
- d) svolgono compiti di assistenza volontaria, controllo e verifica delle condizioni di manutenzione e gestione delle strutture private di ricovero di animali d'affezione, esercitando attività di sostegno e promozione delle adozioni degli animali ivi ospitati, nonché di relazione all'ARDAV ed agli organi di vigilanza di cui all'articolo 29 in ordine alla qualità della manutenzione e della gestione delle stesse strutture private;

e) raccolgono fondi, attraverso organizzazione di manifestazioni, spettacoli o altre occasioni pubbliche o pubbliche raccolte di denaro, da destinare alle attività loro proprie.

CAPO II - Tutela degli animali d'affezione

Art. 8 - Trattamento degli animali d'affezione e divieti.

1. Chiunque conviva con un animale d'affezione o abbia accettato di occuparsene a diverso titolo in quanto proprietario, possessore o detentore dello stesso, è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione fornendogli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza, garantendogli le seguenti essenziali condizioni di mantenimento:

a) alimentazione corretta, acqua potabile sempre disponibile ed un adeguato riparo capace di difendere l'animale dalle intemperie e dalla calura;

b) spazio vitale di movimento, adeguato alla specie ed alla taglia. In particolare, per i cani, qualora siano detenuti in recinto, la superficie a disposizione non deve essere inferiore ai venti metri quadrati. Al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione simile, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante;

c) assistenza veterinaria e profilassi delle principali malattie infettive accertabili da documentazione veterinaria;

d) custodia al fine di evitarne in ogni modo la fuga o da esporlo a pericoli per la sua incolumità fisica o da rappresentare un pericolo per le persone e le cose;

e) prevenzione di comportamenti dell'animale che arrechino disturbo alla collettività, in particolare provvedendo a raccogliere le deiezioni dello stesso negli spazi pubblici.

2. È vietato legare i gatti o portarli al guinzaglio, salvo l'uso di pettorina, o lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore, salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento veterinario.

3. È vietato detenere animali d'affezione in numero o condizioni tali da arrecare pregiudizio al benessere degli animali stessi.

4. È vietato l'uso prolungato di museruole per i cani, tali da impedire l'apertura della bocca per l'abbeveraggio.

5. È vietato tenere animali in isolamento o privarli dei necessari contatti sociali con la propria specie e quelle compatibili, salva diversa indicazione del medico veterinario e lasciare permanentemente soli o incustoditi cani, gatti o altri animali nell'abitazione, nel cortile o in altro luogo di detenzione.

6. È vietato privare gli animali detenuti a qualsiasi titolo dell'alternanza naturale del giorno e della notte, salva indicazione del medico veterinario, stabilente la durata del trattamento.

7. È vietato tenere animali di affezione in gabbia, ad eccezione del trasporto e del ricovero per cure.

8. È vietato esporre animali in luoghi chiusi e a suoni, rumori o musiche il cui volume elevato sia nocivo per il loro benessere.

9. È vietato detenere equini e bovini sprovvisti di adeguati ricoveri utili al riparo da pioggia, neve e vento.

10. È vietato colorare in qualsiasi modo gli animali, con l'unica eccezione del marcaggio consentito dalle norme vigenti.

11. È vietato l'uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.

12. È vietato esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali.

13. Il rapporto con l'animale d'affezione deve essere equilibrato, l'addestramento deve essere impartito con metodi non violenti e non può imporre agli animali comportamenti contrari alla loro attitudine naturale, a pena di sanzione amministrativa, a carico dell'addestratore da 500,00 euro a 1.500,00 euro. È vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti, atti a costringere l'animale all'obbedienza o ad impedire l'abbaiare naturale. È altresì vietato l'uso per i cani di collari a strangolo e museruole "stringi bocca", salvo deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità e ne preveda la durata di utilizzo.

14. Su tutto il territorio regionale sono vietate operazioni di selezione o di incrocio tra razze di cani o gatti con lo scopo di svilupparne l'aggressività; sono altresì vietati interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane o di un gatto o finalizzati ad altri scopi non curativi. In particolare sono vietati:

- a) il taglio della coda;
- b) il taglio delle orecchie, salvo per i gatti delle colonie od oasi feline, ai sensi dell'articolo 18, comma 9;
- c) la recisione delle corde vocali;
- d) l'asportazione di artigli e denti;
- e) la commercializzazione di cani o gatti frutto di operazioni di selezione o di incrocio tra razze con lo scopo di svilupparne l'aggressività e/o cui siano stati praticati gli interventi chirurgici di cui alle lettere a), b), c) e d).

15. Gli interventi chirurgici di cui al comma 14, lettere a), b), c) e d) sono consentiti esclusivamente a fini curativi e con le modalità conservative attestate dalla certificazione del medico veterinario. In caso di interventi chirurgici praticati dal medico veterinario su animali d'affezione al fine di correggere difetti fisici a base genetica, deve eseguirsi, contestualmente all'intervento, la sterilizzazione dell'animale operato.

16. L'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 14 e 15 da parte del medico veterinario comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 euro e la segnalazione dell'omissione all'Ordine dei medici veterinari competente per l'accertamento dell'eventuale illecito disciplinare.

17. Sono vietati spettacoli, gare, feste, manifestazioni, giochi, lotterie, sottoscrizioni a premi ed esposizioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti, costrizione o detenzione inadeguata per qualsiasi animale. È vietato altresì, in qualunque caso, fare dell'animale oggetto di premio, regalo o vincita. È vietato organizzare, promuovere e assistere a combattimenti fra animali.

18. È vietato l'esercizio venatorio e lo sparo con qualsiasi arma da fuoco a distanza inferiore di 300 metri da rifugi per gatti o per cani.

19. È vietato esplodere fuochi artificiali con botto, botti, spari di armi da fuoco a distanza inferiore di 300 metri da rifugi per gatti o per cani.

20. È vietato esplodere fuochi artificiali con botto, botti, spari di armi da fuoco nei parchi pubblici alberati e giardini privati alberati e a meno di 200 metri dagli stessi.

21. È vietato esplodere fuochi artificiali con botto, botti, spari di armi da fuoco nei parchi naturali regionali e nazionali, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle oasi a protezione, nelle zone di protezione speciale (ZPS) e nei siti di importanza comunitaria (SIC).

22. È vietato separare i cuccioli di cane e gatti dalla madre prima dei due mesi di vita, se non per ragioni di salute certificate da medico veterinario.

23. È vietato destinare al commercio cani o gatti di età inferiore ai sessanta giorni ed esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi qualsiasi tipo di animale commercializzato. All'interno dell'esercizio commerciale gli animali dovranno essere detenuti in modo da limitare al massimo il contatto tra animali e acquirenti, evitando tutte le eventuali condizioni di stress e proteggendo gli animali da elementi di disturbo o sollecitazione.

24. È vietato vendere animali a minorenni.

25. È vietato vendere e trasportare alimenti destinati agli animali da affezione che siano avariati o che contengano sostanze nocive alla loro salute.

26. È vietata la vendita, la detenzione e l'uso di trappole per la cattura o l'uccisione di animali, ad eccezione delle gabbie trappola per i topi. Le gabbie per la cattura di gatti possono essere detenute e vendute esclusivamente alle aziende sanitarie ed alle associazioni ed agli enti di cui all'articolo 7 della presente legge.

27. È vietato strappare le penne agli uccelli vivi anche se ciò concerne pratiche attinenti all'attività venatoria.

28. È vietato mantenere i volatili legati, per periodi prolungati, al trespolo in condizioni tali da poter determinare danni ai loro arti.

29. È vietato effettuare gare che prevedano la competizione o l'uso di volatili.

30. È vietata l'installazione e l'uso di dissuasori antistazionamento per volatili e altri animali, costituiti da aghi metallici. Le installazioni già presenti sono sostituite con dissuasori in plastica o policarbonato a punta arrotondata. Ogni intervento di pulizia e/o disinfezione e ogni intervento di tipo meccanico o strutturale atto a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi è consentito se inidoneo a nuocere all'integrità dell'animale.

31. Fatta salva l'osservanza di ogni disposizione vigente in materia di trasporti commerciali, il trasporto e la custodia degli animali d'affezione, da chiunque e per qualunque motivo effettuato, deve avvenire in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie e da evitare lesioni, consentendo altresì l'ispezione, l'abbeveraggio, il nutrimento e la cura degli stessi con soste almeno ogni tre ore; la ventilazione e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto, alla specie ed alla taglia dell'animale trasportato.

32. È vietato a chiunque l'abbandono di cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio. I soggetti che per validi motivi non intendano mantenere con sé il proprio animale d'affezione, ne danno comunicazione scritta al comune territorialmente competente il quale, assieme alle associazioni ed agli enti di cui all'articolo 7 ed all'azienda ULSS per i servizi veterinari di cui all'articolo 6, si attiva per assicurare all'animale idoneo ricovero

presso le strutture di custodia o adeguato affidamento a soggetti privati. Salva diversa disposizione comunale o salva diversa volontà del privato affidatario, l'animale cui il proprietario abbia rinunciato è mantenuto a spese di questo presso la struttura di custodia o presso il privato affidatario, fino al momento in cui venga stabilmente ceduto a nuovo proprietario. Chiunque rinunci a mantenere con sé un animale d'affezione per due volte, salvo non siano occorse comprovate ragioni, è interdetto, con provvedimento comunale, dal possedere animali per dieci anni a decorrere dall'ultima rinuncia.

33. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) definisce le norme tecniche d'applicazione del presente articolo.

Art. 9 - Affidamento degli animali maltrattati.

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), in caso di maltrattamento di animale d'affezione, i soggetti preposti alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali, di cui all'articolo 29, provvedono alla denuncia del fatto costituente reato, ai sensi degli articoli 638, 727, 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale, all'autorità giudiziaria e provvedono al sequestro dell'animale oggetto di maltrattamento, affinché i servizi veterinari delle aziende ULSS o il servizio comunale competente provveda al suo affidamento alle associazioni o enti di cui all'articolo 7 o a privati, a spese del proprietario, possessore o detentore, fino alla possibile adozione.

2. Sono vietati tanto l'affidamento quanto la cessione di animali a soggetti che abbiano riportato condanne penali o sanzioni amministrative per comportamenti ai danni degli animali.

Art. 10 - Sistemazione degli animali d'affezione recuperati.

1. Gli animali d'affezione, non appena catturati o ritrovati vengono affidati in ricovero e custodia al canile sanitario competente per territorio e sottoposti a visita veterinaria da parte del medico veterinario del servizio sanitario dell'azienda ULSS competente o di altro medico veterinario convenzionato. Il servizio è gratuito e le spese sostenute sono a carico del comune di residenza del proprietario.

2. Gli animali d'affezione catturati o ritrovati, se regolarmente registrati ai sensi dell'articolo 20, sono restituiti al proprietario, dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura.

3. Gli animali vaganti non registrati ai sensi dell'articolo 20, qualora presentino elementi identificativi dei proprietari, vengono immediatamente segnalati dal servizio veterinario dell'azienda ULSS competente per territorio ai supposti proprietari, con l'indicazione del luogo dove sono custoditi e delle modalità previste per la restituzione; successivamente il servizio veterinario dell'azienda ULSS provvede ad iscrivere gli animali così recuperati ed identificati all'anagrafe degli animali d'affezione a spese dei proprietari.

4. Gli animali vaganti che risultino non identificati ai sensi dell'articolo 20, vengono al momento della cattura regolarmente microchippati ed iscritti all'anagrafe degli animali d'affezione a cura del servizio veterinario dell'azienda ULSS competente per territorio e, ove non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura, possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano adeguate garanzie di buon trattamento o alle associazioni ed enti di cui

all'articolo 7 che li custodiscono ed assistono presso le strutture di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).

5. Prima della scadenza del termine di cui al comma 4, gli animali recuperati possono essere ceduti in affidamento temporaneo con l'impegno da parte degli affidatari di restituirli ai proprietari che li richiedano entro i sessanta giorni.

6. Gli animali ceduti ai privati dalle strutture di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), sono microchippati e sterilizzati prima della cessione. Il proprietario che abbia adottato presso dette strutture un animale di età inferiore ai sei mesi ha diritto a richiedere alle stesse l'intervento di sterilizzazione a titolo gratuito. All'atto dell'adozione inoltre il privato dovrà acconsentire a possibili controlli sullo stato dell'animale da parte dei soggetti preposti alla vigilanza di cui all'articolo 29.7. In caso di morte o grave infermità o privazione della libertà personale del possessore dell'animale d'affezione, in assenza di persona disponibile ad accudirlo o ad adottarlo, l'animale è trasferito a cura del servizio veterinario dell'azienda ULSS, presso le strutture di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) ritenute più idonee, sino a quando se ne renda possibile la riconsegna al possessore o a persona di sua fiducia o, quando ciò non sia possibile, l'adozione. Tale servizio è gratuito. Chiunque, per cause di forza maggiore, temporaneamente, o in via definitiva, non possa custodire un animale, può collocarlo presso un'idonea struttura pubblica o privata convenzionata versando una quota giornaliera per il mantenimento dell'animale da concordarsi con la struttura ospitante.

8. Le direzioni delle strutture di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), tengono un registro di carico e scarico, predisposto dall'azienda ULSS e preventivamente vidimato dalla stessa in ogni sua pagina, nel quale sono indicati la data di entrata, di uscita e di morte degli animali ed i dati anagrafici identificativi dei privati che hanno ottenuto in affidamento o cessione un animale.

9. Il cittadino che avvista un animale d'affezione vagante e/o cane randagio in apparente stato di abbandono, informa il servizio veterinario dell'azienda ULSS competente per territorio o provvede direttamente a consegnarlo al canile sanitario più vicino o alle strutture di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).

Art. 11 - Furto, smarrimento, ritrovamento di animali.

1. Il proprietario, possessore o detentore di animale d'affezione che ne subisca il furto o lo smarrimento deve provvedere alla denuncia del fatto, nelle quarantotto ore successive, all'organo di polizia locale del comune di appartenenza e/o del comune in cui il fatto si sia verificato ed all'azienda ULSS presso la cui anagrafe l'animale sia iscritto, anche ai fini dell'inserimento del dato nel sito informatico istituito presso l'ARDAV.

2. La denuncia scritta del furto o dello smarrimento, deve recare ogni dato identificativo relativo al proprietario, possessore o detentore dell'animale ed i dati identificativi dell'animale stesso e deve descrivere il luogo e la data della scomparsa, oltre a qualsiasi elemento utile al ritrovamento.

3. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'organo di polizia locale del comune di rinvenimento. L'organo di polizia locale provvede a dare del fatto immediata comunicazione:

- a) alla struttura competente del comune e, in ipotesi di comune con meno di 5.000 abitanti, alle strutture competenti dei comuni limitrofi;
- b) all'azienda ULSS competente;
- c) al soggetto preposto al servizio di accalappiamento, cura e ricovero degli animali in stato d'abbandono.

Art. 12 - Controllo delle nascite, delle malattie, profilassi, primo soccorso e cura degli animali in stato di abbandono.

1. Le associazioni e gli enti di cui all'articolo 7 collaborano con la Regione, gli enti locali e le aziende ULSS alla tutela degli animali d'affezione urbanizzati e di quelli che vivono in territorio extraurbano. La Regione, di concerto con le aziende ULSS, su proposta dei comuni o/e delle associazioni o enti di cui all'articolo 7, approva programmi mirati per il controllo demografico e per la limitazione delle nascite su cani e gatti randagi, accolti presso strutture pubbliche o private o lasciati liberi nelle colonie od oasi feline. I programmi mirati per la sterilizzazione di cani e gatti sono finanziati con contributi regionali di cui all'articolo 28, oltre che dalle aziende ULSS e dai comuni.

2. Gli interventi per la limitazione delle nascite sui cani e sui gatti sono eseguiti esclusivamente da medici veterinari dei servizi veterinari dei dipartimenti di prevenzione delle aziende ULSS o da medici veterinari liberi professionisti convenzionati, con metodi chirurgici idonei.

3. Le aziende ULSS promuovono campagne di prevenzione di focolai individuati delle zoonosi infettive contagiose e campagne di prelievi per la sierodiagnosi della filariosi cardiocircolatoria e della leucemia felina. A tali fini le aziende ULSS erogano farmaci e presidi medico-chirurgici in forma gratuita o comunque meno onerosa alle strutture di ricovero pubbliche o private convenzionate ed alle associazioni o enti di cui all'articolo 7 che vi operano anche organizzando presso dette strutture, in collaborazione con le aziende ULSS, centri per il servizio di primo soccorso, cura e degenza degli animali rinvenuti in stato d'abbandono, o, in caso di accertato stato di bisogno, degli animali i cui proprietari versano in condizione di disagio economico.

4. Le aziende ULSS, d'intesa con i comuni, possono stipulare convenzioni con medici veterinari liberi professionisti eventualmente indicati dalle associazioni o enti di cui all'articolo 7, per garantire le prestazioni di assistenza sanitaria agli animali ospitati presso le strutture di ricovero per animali e per i fini di cui al comma 3.

5. I centri per il servizio di primo soccorso, cura e degenza di cui al comma 3 non sono soggetti al pagamento della tassa di concessione regionale.

6. I requisiti dei locali dei centri di cura di cui al comma 3 sono stabiliti dalla Regione entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Hanno diritto alle prestazioni medico-veterinarie gratuite, erogate dai servizi veterinari delle aziende ULSS:

- a) i cani e i gatti ricoverati presso i canili sanitari;
- b) i gatti appartenenti alle colonie e oasi feline;
- c) i cani e i gatti ricoverati in strutture di ricovero pubbliche o private convenzionate;
- d) i cani adibiti alla guida dei ciechi;
- e) i cani e i gatti destinati alla pet-therapy e alla riabilitazione presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate.

8. In particolari situazioni di urgenza e per esigenze di sanità pubblica, il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante l'applicazione dei microchip, l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 20 e la sterilizzazione possono essere svolti anche mediante l'impiego di unità mobili delle aziende ULSS o dei comuni o delle associazioni o enti di cui all'articolo 7 o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati.

9. Gli interventi di cui al comma 8 sono previamente autorizzati dai servizi veterinari dell'azienda ULSS competente per il territorio, che individuano la durata della misura, le aree territoriali e le tipologie di intervento da eseguire.

10. I servizi veterinari delle aziende ULSS promuovono prestazioni di medicina veterinaria di base sul territorio indirizzate ad animali d'affezione appartenenti ai cittadini delle fasce socialmente svantaggiate che versino in condizioni di povertà assoluta e relativa o con componenti familiari portatori di handicap grave, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." Sono prestazioni di medicina veterinaria di base quelle collegate ad obiettivi di prevenzione, salute e benessere degli animali e di sanità pubblica ed in particolare:

- a) la profilassi vaccinale;
- b) la profilassi e la cura di malattie zoonotiche;
- c) la prevenzione e il controllo delle nascite;
- d) l'identificazione elettronica e l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 20.

11. Le prestazioni di cui al comma 10 possono essere erogate da medici veterinari liberi professionisti operanti nelle strutture veterinarie private presenti sul territorio, sulla base di apposito protocollo di intesa sottoscritto dalle aziende ULSS, dai comuni del territorio di loro competenza e dagli ordini provinciali dei medici veterinari.

12. La Regione, con apposito provvedimento da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni di cui al comma 10 e approva lo schema di protocollo d'intesa di cui al comma 11.

13. Le prestazioni di medicina veterinaria di base da eseguirsi presso veterinari convenzionati privati, di cui al comma 11 sono erogate previo pagamento di una tariffa stabilita dal protocollo di cui al medesimo comma 11.

14. Al fine di garantire un maggior numero di interventi chirurgici di sterilizzazione dei gatti randagi e poter effettuare più efficacemente azioni in contrasto al randagismo felino, le aziende ULSS, d'intesa con i comuni, si possono convenzionare con medici veterinari liberi professionisti e con le associazioni ed enti di cui all'articolo 7.

15. In caso di segnalazione di colonie feline numericamente elevate, l'azienda ULSS dispone una programmazione straordinaria di limitazione delle nascite incrementando le azioni previste, secondo le procedure di cui alla presente legge.

16. La Polizia locale segnala all'azienda ULSS di competenza, le colonie feline non censite, né sterilizzate che abbia rinvenuto o di cui abbia ricevuto segnalazione, presenti in proprietà private, la cui popolazione felina sia alimentata o meno dal proprietario del fondo.

Art. 13 - Cessione, vendita e riproduzione a fini commerciali di animali d'affezione.

1. I proprietari, possessori o detentori di animali d'affezione sono tenuti a segnalare, entro quindici giorni, al comune interessato ed all'azienda ULSS presso la cui anagrafe l'animale è iscritto, la sua cessione definitiva o la sua morte, nonché eventuali cambiamenti di residenza. L'iscrizione dell'animale all'anagrafe nel comune di nuova residenza non comporta modifica al codice di riconoscimento con cui è identificato; il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) disciplina gli adempimenti posti a carico del proprietario, possessore o detentore in caso di cessione, morte dell'animale o nei casi cambiamenti di residenza. Lo stesso provvedimento individua gli adempimenti cui sono tenuti i comuni e le aziende ULSS, nelle ipotesi descritte.

2. I cuccioli di cani, gatti ed altri animali d'affezione non iscrivibili all'anagrafe di cui all'articolo 20, nati nel territorio regionale, non possono essere ceduti e comunque allontanati dalla madre, prima dei sessanta giorni di vita. Gli animali d'affezione non possono essere venduti in mancanza di certificazione medico veterinaria dello stato di benessere e di buona salute degli stessi, avente validità di due giorni dalla data del rilascio.

3. Entro ventiquattro ore dall'ingresso nel territorio regionale, l'animale proveniente dall'estero deve essere sottoposto obbligatoriamente a visita veterinaria di controllo e a test anticorpale per la rabbia da parte dei servizi veterinari delle aziende ULSS del Servizio veterinario pubblico o di un medico veterinario libero professionista autorizzato dall'azienda ULSS, che certifica la regolarità della documentazione di accompagnamento dell'animale, prevista ai sensi del regolamento (CE) 998/2003 e del regolamento (CE) 1/2005, l'età e lo stato di salute generale.

4. L'esito della visita veterinaria di controllo di cui al comma 3 viene attestato da apposita certificazione medico veterinaria rilasciata in quattro copie. La certificazione originale ed una delle copie vengono conservate agli atti dell'azienda ULSS o del medico veterinario libero professionista autorizzato che ha praticato la visita medica di controllo il quale provvede a trasmettere all'azienda ULSS competente per territorio la copia della certificazione. Le due ulteriori copie della certificazione sono rilasciate al rivenditore che deve conservarne una presso di sé, da esibire in caso di controlli e consegnare l'altra all'acquirente, unitamente all'ulteriore documentazione di cui al comma 3.

5. All'atto dell'acquisto di un animale d'affezione proveniente dall'estero, il rivenditore deve consegnare all'acquirente:

- a) il passaporto europeo, attestante i dati anagrafici dell'animale, il paese di provenienza, le pratiche veterinarie effettuate, gli esami clinici, le vaccinazioni, con particolare attenzione all'avvenuta vaccinazione antirabbica, il numero identificativo del microchip secondo regolamento (CE) 998/2003;
- b) l'attestato di provenienza da allevamento nazionale autorizzato o da allevamento mittente regolarmente registrato presso gli Uffici Veterinari per gli Adempimenti degli obblighi Comunitari (UVAC);
- c) il certificato di buona salute e di regolarità della documentazione rilasciato dall'azienda ULSS.

6. È consentita la riproduzione di cani e/o gatti a fini commerciali solo ed esclusivamente ad allevatori regolarmente iscritti all'Albo regionale degli

allevatori. I privati che intendono far riprodurre i propri animali devono attenersi alle disposizioni di cui alla presente legge.

7. Il piano regionale triennale degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) stabilisce le disposizioni relative ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del presente articolo.

8. Per le violazioni dei commi 2, 3, 4, 6 oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31 della presente legge, il comune provvede alla confisca degli animali ed alla loro custodia presso le strutture di ricovero di animali d'affezione in stato d'abbandono. Qualora le violazioni siano compiute da soggetti nell'esercizio di un'attività commerciale il comune dispone la sospensione dell'attività commerciale per due mesi.

Art. 14 - Soppressione degli animali e trattamento dei cani ritenuti aggressivi.

1. La soppressione di cani e gatti, compresi quelli di proprietà, è consentita qualora sofferenti a causa di patologia comprovata grave e incurabile, senza possibilità di miglioramento con alcuna terapia chirurgica o farmacologia, documentata da analisi cliniche specifiche e relativo certificato medico veterinario, conservato dal proprietario dell'animale e dal medico veterinario per almeno due anni dalla data dell'avvenuta soppressione.

2. Gli animali di affezione, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, possono essere soppressi solamente da un medico veterinario, con farmaci ad azione eutanassica, previa anestesia profonda nei casi di animale gravemente malato e sofferente con prognosi infausta certificata

3. I cani randagi ritenuti di aggressività non controllata da parte del servizio veterinario delle aziende ULSS, devono essere mantenuti nei canili pubblici o in convenzione, sottoposti ad adeguati corsi di recupero comportamentale ed una volta dichiarati non più pericolosi, sono adottabili. I cani ceduti dai privati al comune per aggressività non controllata sono mantenuti a spese del proprietario, possessore o detentore, che ne perde definitivamente il possesso, secondo le tariffe stabilite dal comune, fino alla loro adozione.

4. Per le violazioni del presente articolo da parte dei medici veterinari, salvo che il fatto non costituisca reato, oltre alle sanzioni amministrative previste dalla presente legge il direttore generale dell'azienda ULSS può disporre la sospensione dal servizio per il medico veterinario del servizio veterinario dell'azienda ULSS e la sospensione dall'attività professionale libero professionale per un tempo la cui durata è definita dal provvedimento disciplinare.

5. Le carcasse degli animali di affezione deceduti sono smaltite ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 o seppelliti in terreni di privati cittadini o in aree individuate a tale scopo dal comune di appartenenza, previa autorizzazione del servizio veterinario ufficiale.

Art. 15 - Divieto di detenzione ed utilizzazione di esche avvelenate.

1. È fatto divieto, anche ai fini della salute umana e dell'igiene pubblica, di preparare, detenere, trasportare, utilizzare ed abbandonare, anche su terreni propri, esche o bocconi avvelenati contenenti sostanze velenose o nocive; è altresì vietato manipolare le esche ed i bocconi avvelenati destinati ai ratti, additivandoli con

sostanze alimentari o tali da renderli appetibili per cani, gatti e altri animali domestici.

2. Il divieto si applica a qualsiasi sostanza ingeribile preparata idonea a causare intossicazioni, lesioni o comunque sofferenze all'animale che la ingerisce, ad esclusione delle attività di derattizzazione da praticarsi comunque con prodotti a ciò specificamente destinati ed utilizzati tal quali, previa comunicazione al comune e all'azienda ULSS da parte dell'interessato almeno quindici giorni prima. Nella comunicazione devono essere indicate la durata del trattamento, le sostanze o i principi attivi utilizzati e le aree interessate.

3. Le aree interessate da tali attività sono segnalate con apposita tabellazione contenente l'indicazione della presenza del raticida, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le sostanze utilizzate. Le esche devono essere distribuite attraverso l'impiego di appositi stazioni/contenitori che impediscano l'accesso alle esche ad altre specie animali diverse dai ratti.

4. I comuni sono tenuti alla tenuta di un registro dei trattamenti di derattizzazione in corso sul territorio comunale, sia da parte di enti pubblici che di privati. I soggetti responsabili dei trattamenti comunicano preventivamente al comune i tempi del trattamento e il principio attivo utilizzato, usando la scheda apposita.

5. Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati deve segnalare il fatto alle Autorità competenti (polizia locale, aziende ULSS e Sindaco del Comune dove è stato rinvenuto l'animale).

6. Il medico veterinario appartenente al servizio veterinario dell'azienda ULSS o libero professionista, che nell'esercizio delle proprie attività accerti in qualsiasi modo, anche senza l'ausilio di analisi strumentali, l'avvelenamento di specie animale domestica o selvatica, è tenuto, utilizzando apposita scheda, a darne immediata comunicazione alla polizia locale, all'azienda ULSS e al sindaco del comune dove è stato rinvenuto l'animale.

7. Il medico veterinario, nei casi di cui al comma 6, direttamente o tramite l'azienda ULSS, dovrà altresì inviare il cadavere dell'animale deceduto per avvelenamento o qualsiasi campione utile per l'identificazione del veleno all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, secondo le modalità da questo definite. A seguito di episodi ripetuti, ascrivibili alle stesse circostanze di avvelenamento, confermato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale, il medico veterinario, ove ritenga, può emettere diagnosi autonoma, senza l'ausilio di ulteriori analisi di laboratorio.

8. L'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 6 e 7 da parte del medico veterinario, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 100,00 a 300,00 euro. In caso di recidiva il comune invia gli atti all'Ordine dei medici veterinari competente per l'accertamento di eventuali illeciti disciplinari.

9. Il sindaco, a seguito della segnalazione di cui al comma 5, ordina opportune verifiche da compiersi in collaborazione con le altre autorità competenti, all'esito positivo delle quali dispone la bonifica dell'area interessata da esche e bocconi avvelenati.

10. Ai fini di cui al comma 9, il provvedimento che dispone la bonifica individua l'area interessata dalla presenza di esche avvelenate e le modalità operative di bonifica del terreno, prevedendo la segnalazione del luogo interessato

con apposita cartellonistica ed ivi disponendo l'intensificazione dei controlli da parte della polizia locale.

Art. 16 - Tutela dell'integrità fisica degli animali d'affezione.

1. Gli animali d'affezione, anche quelli che vivono in libertà, non possono essere usati a scopo di sperimentazione o per qualsiasi altro scopo che ne pregiudichi l'integrità fisica; è altresì vietato a chiunque possieda a qualsiasi titolo animali farne commercio o cessione gratuita a fini di sperimentazione o per qualsiasi altro scopo che ne pregiudichi l'integrità fisica.

2. Gli animali d'affezione liberi, tanto se viventi in stato di libertà quanto se smarriti o in stato di abbandono, e quelli di proprietà possono essere soppressi solo in modo eutanastico ed esclusivamente nei casi di cui all'articolo 14.

3. I medici veterinari sono tenuti a segnalare alle aziende ULSS i casi di animali che presentino ferite da combattimento ed ogni altro segno che denunci atti di crudeltà subiti, per gli adempimenti conseguenti previsti dalle norme penali vigenti.

Art. 17 - Interventi sanitari.

1. Le strutture di prevenzione dei servizi veterinari delle aziende ULSS, assicurano:

a) il controllo sanitario temporaneo dei cani e dei gatti durante il periodo di osservazione di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria" o che si rende necessario per comprovate esigenze sanitarie;

b) gli interventi di profilassi, diagnosi, terapia e controllo demografico previsti dall'articolo 12, oltre che dalla normativa vigente, o ritenuti necessari sugli animali ricoverati, nel periodo di controllo sanitario temporaneo di cui alla lettera a);

c) gli interventi di pronto soccorso atti alla stabilizzazione di cani vaganti o gatti che vivono in libertà, ritrovati feriti o gravemente malati, anche attraverso gli interventi garantiti dalla pronta disponibilità del dipartimento di prevenzione veterinario;

d) l'identificazione dei cani e dei gatti randagi raccolti, la ricerca del proprietario e la loro restituzione;

e) la sterilizzazione, l'identificazione e la degenza post-operatoria dei gatti che vivono in libertà;

f) la sterilizzazione e degenza post-operatoria dei cani ricoverati, eseguita per l'alta finalità dell'interesse pubblico del controllo delle nascite, che deve essere effettuata previa autorizzazione del responsabile sanitario della struttura, nelle veci del legittimo proprietario.

2. Gli interventi sanitari di cui al comma 1, devono essere assicurati in adeguate strutture, a tale scopo individuate dall'azienda ULSS anche presso le strutture di ricovero per animali di cui all'articolo 21 o presso veterinari liberi professionisti convenzionati, in collaborazione con le associazioni e gli enti di cui all'articolo 7.

Art. 18 - Protezione dei gatti che vivono in stato di libertà.

1. I gatti che vivono in habitat di colonia od oasi felina in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli, di allontanarli

dal loro habitat e di catturarli e cederli perché siano destinati alla sperimentazione. I comuni sono responsabili della tutela e del benessere delle colonie feline, ne redigono e aggiornano la mappatura e provvedono al loro sostentamento. Se il comune, d'intesa con l'azienda ULSS competente, accerta che l'allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione, compatibilmente con il rispetto delle norme igieniche.

2. Si intende per:

- a) habitat di colonia felina qualsiasi territorio o parte di esso, urbano o extraurbano, pubblico o privato, nel quale vive una colonia di gatti in modo stabile, indipendentemente dal numero di soggetti che la compone e dal fatto che sia accudita dai cittadini;
- b) habitat di oasi felina quell'area territorialmente confinabile o delimitata, già preesistente o creata ad hoc, pubblica o privata, più o meno vasta e stanziata in luogo protetto, in zona agricola, boschiva, rurale, extraurbana, in cui vive un certo numero di gatti allo stato libero e selvatico, nella quale vi sia la possibilità di gestire il loro benessere anche attraverso piccole strutture di ricovero; le oasi feline possono essere date in affidamento ad associazioni protezionistiche per le eventuali cure dei felini presenti e per il loro sostentamento.

3. I servizi veterinari delle aziende ULSS in collaborazione con i comuni, le unioni di comuni, le comunità montane e le associazioni o enti per la protezione degli animali di cui all'articolo 7 provvedono:

- a) ad individuare le aree di distribuzione delle colonie o oasi feline al fine di conoscerne la consistenza e la dislocazione e definirne i programmi di intervento a salvaguardia dei gatti;
- b) a rilasciare patentini di riconoscimento di curatore di colonie feline ai privati cittadini, anche non appartenenti ad associazioni o enti di cui all'articolo 7, che provvedono al sostentamento dei felini randagi che vivono in comunità;
- c) a mettere a disposizione delle associazioni o enti di cui all'articolo 7 e dei privati cittadini i moduli compilabili al fine di censire la colonia o oasi felina: il modulo dovrà prevedere dati quali l'ubicazione, il numero di felini presenti, la stima presunta di maschi o femmine e le condizioni generali di salute dei gatti; i moduli dovranno essere depositati presso il comune di appartenenza della colonia felina e contestualmente inviati, da quest'ultimo, al servizio veterinario dell'azienda ULSS competente per territorio, ai fini del censimento ufficiale della colonia felina.

4. I comuni provvedono, in base ai dati rilevati ai sensi del comma 3, ad individuare nelle zone abitualmente frequentate dalle colonie o oasi feline, aree idonee per il rifugio e l'organizzazione delle stesse, da destinare a luogo di alimentazione, rifugio e cura per i gatti, nonché ad informare i cittadini che chiunque venga o conoscenza o abbia iniziato a provvedere al sostentamento di una colonia felina, è tenuto a comunicarlo tempestivamente al comune o al servizio veterinario pubblico, per l'avvio le procedure di cui al comma 3.

5. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per le cure sanitarie necessarie alla loro salute e per gli interventi di contenimento demografico ed è garantita dal servizio veterinario dell'azienda ULSS competente, dalle associazioni o enti di cui all'articolo 7 o dai singoli cittadini di cui al comma 6. In particolare:

- a) le gabbie trappola per la cattura dei felini selvatici possono essere concesse dalle aziende ULSS alle associazioni, o vendute alle associazioni o enti di cui

all'articolo 7, previa esibizione di tessera di riconoscimento dell'associazione o di patentino di curatore di colonie feline o altro documento autorizzatorio rilasciato dall'azienda ULSS competente o dal comune a ogni singolo volontario/curatore di colonie feline;

b) è vietata la vendita delle gabbie trappola a persone diverse da quelle di cui alla lettera a);

c) i gatti in libertà, identificati e iscritti all'anagrafe di cui all'articolo 20, sono sterilizzati, curati in caso di necessità dal servizio veterinario dell'azienda ULSS e reinseriti nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario.

6. Le colonie feline e le oasi feline possono essere gestite dalle associazioni o enti di protezione animali di cui all'articolo 7 o da singoli cittadini individuati dal comune, previa convenzione con il comune, d'intesa con l'azienda ULSS competente. La somministrazione di cibo per l'alimentazione e cura delle colonie non può essere impedita. In caso di controversia con la popolazione residente nei pressi di una colonia felina, il comune provvede alla delimitazione di un'area all'interno dell'habitat della colonia da riservare alle operazioni di alimentazione e cura ed al posizionamento dei ripari e delle attrezzature.

7. I gatti che vivono in colonia felina, qualora ne abbiano le caratteristiche, possono essere ceduti in adozione a privati cittadini dal soggetto che ha in gestione la colonia stessa; in tal caso il soggetto adottante deve provvedere a comunicare l'adozione del gatto all'anagrafe presso la quale l'animale è registrato. Qualora la cessione riguardi cuccioli, agli stessi, compiuti i sei mesi d'età, sarà praticata obbligatoriamente la sterilizzazione a cura dell'azienda ULSS di competenza.

8. È vietato ostacolare l'attività di gestione di una colonia o asportare o danneggiare gli oggetti ivi impiegati.

9. In recepimento dell'Accordo Stato Regioni in Conferenza unificata del 24 gennaio 2013, i gatti che vivono in libertà, singoli o in colonie feline sono identificati da microchip e taglio del padiglione auricolare, sterilizzati e vaccinati a cura dei servizi veterinari delle aziende ULSS competenti per territorio o da medici veterinari liberi professionisti convenzionati; il taglio del padiglione auricolare viene eseguito dal medico veterinario durante l'intervento di sterilizzazione, conformemente alla nota prot. 766 del Ministero della Salute del 17 gennaio 2012 che richiama l'articolo 10 della "Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia" ratificata con legge 4 novembre 2010, n. 201.

10. I gatti di proprietà, qualora siano lasciati liberi di vagare sul territorio, devono essere identificati da microchip, registrati all'anagrafe e sterilizzati a cura e spese del proprietario. I gatti di proprietà, liberi di allontanarsi dalla propria abitazione, devono essere sterilizzati.

11. Le colonie feline di norma non possono essere spostate dal loro habitat. Se il comune, sentita l'azienda ULSS competente ed il soggetto incaricato della tutela e cura, accerta che l'allontanamento di colonie feline si rende inevitabile per la loro tutela o per motivazioni sanitarie o documentate necessità, le colonie feline - previa ordinanza del Sindaco - possono essere spostate dalla zona abitualmente frequentata ad altra zona idonea preventivamente individuata, preferibilmente attigua o limitrofa all'habitat originario, con graduale spostamento del punto cibo.

12. Qualora lo spostamento di cui al comma 11 sia dovuto ad interventi edilizi:

a) i soggetti pubblici e/o privati titolari degli interventi, provvedono a proprie spese, con la collaborazione dei comuni, prima dell'inizio dei lavori all'individuazione di idonea area temporanea e/o permanente per il sostentamento dei gatti;

b) l'area deve essere individuata in una zona adiacente al cantiere e dovrà possibilmente poter ospitare, tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita ai curatori, la possibilità di continuare ad alimentare gli animali quotidianamente.

13. Per la tutela e il sostentamento di colonie feline insistenti in proprietà privata, se non alimentate dal proprietario del fondo medesimo, sarà compito dei comuni, sentita l'azienda ULSS competente e le associazioni di volontariato di riferimento, trovare gli accordi necessari con il proprietario per assicurare il mantenimento e le cure dei gatti presenti, nonché le azioni di cattura a fini di contenimento demografico e le cure.

CAPO III - Iniziative a tutela degli animali d'affezione e per la diffusione del benessere della persona con gli animali

Art. 19 - Piano regionale triennale degli interventi e contributi regionali.

1. La Giunta regionale adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Piano triennale regionale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo, avvalendosi della collaborazione tecnica dell'ARDAV di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

2. Il Piano, sulla base dei dati risultanti dall'anagrafe di cui all'articolo 20 e dal censimento delle colonie feline e oasi presenti sul territorio, nonché delle strutture di ricovero, prevede :

- a) l'analisi del fenomeno dell'abbandono dei cani e dei gatti domestici e della formazione di colonie ed oasi feline di cui all'articolo 18;
- b) le risorse per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1;
- c) i tempi di attuazione delle fasi del Piano, secondo criteri di priorità, e le relative scadenze;
- d) l'individuazione dei criteri per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- e) le modalità di partecipazione delle associazioni di volontariato, scuole, enti locali e privati agli interventi per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- f) le modalità che consentano una uniforme raccolta e diffusione dei dati;
- g) le modalità di utilizzazione della quota assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 281/1991 e delle norme vigenti;
- h) la promozione con periodicità almeno annuale delle iniziative di sensibilizzazione della popolazione alla tutela degli animali e contro l'abbandono, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), della legge n. 281/1991;
- i) i criteri per l'organizzazione dei corsi d'aggiornamento o di formazione professionale di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), della legge n. 281/1991.

2. Gli interventi di cui al comma 2 possono essere attuati anche con convenzioni fra la Regione, le aziende ULSS, le province, i comuni, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 7.

3. Le aziende ULSS inseriscono gli interventi previsti dal Piano nella programmazione delle proprie attività istituzionali.

4. Nel Piano sono privilegiati gli interventi educativi che tendono a responsabilizzare i proprietari sul controllo dell'attività riproduttiva, sul corretto mantenimento dei propri animali e sulla tutela della salute e del benessere animale.

Art. 20 - Anagrafe regionale degli animali d'affezione.

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), le modalità per la migliore gestione dell'anagrafe regionale degli animali d'affezione (anagrafe), già istituita ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60, "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni, anche mediante gli strumenti informatici regionali, garantendo il pieno coinvolgimento dei comuni e dei medici veterinari libero-professionisti, al fine di consentire la maggiore disponibilità di sportelli per l'anagrafe del cane, nonché la metodologia di identificazione, secondo la tecnica più avanzata.

2. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo del cane o del gatto, ivi comprese le strutture pubbliche o private di ricovero, nonché chi ne fa commercio, è tenuto ad iscriverlo all'anagrafe entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro sessanta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo.

3. In caso di cessione definitiva, colui che cede il cane o il gatto è tenuto a farne denuncia all'anagrafe canina o felina entro quindici giorni dall'evento. Il nuovo proprietario è comunque tenuto ad adempiere agli obblighi di cui al comma 2.

4. Il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a denunciare all'anagrafe la morte dell'animale, lo smarrimento ed eventuali cambiamenti di residenza entro quindici giorni dall'evento.

5. All'atto dell'iscrizione all'anagrafe è eseguita l'identificazione del cane o del gatto con metodologia indolore. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il sistema di identificazione dovesse risultare illeggibile, il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a provvedere nuovamente all'applicazione del sistema identificativo entro quindici giorni dall'accertamento.

6. L'identificazione di cui al comma 5 è eseguita da veterinari pubblici e privati accreditati. I veterinari pubblici e privati abilitati alla registrazione dell'animale d'affezione all'anagrafe, nello svolgimento delle visite mediche sugli animali hanno l'obbligo di verificare la presenza del microchip identificativo; in caso di riscontrata mancanza o di illeggibilità del microchip informano il possessore dell'animale e provvedono all'applicazione dell'identificativo.

7. Presso speciale sezione dell'anagrafe devono essere registrati sia i gatti che vivono in libertà, singoli o presso colonie o oasi feline, identificati ai sensi dell'articolo 18, comma 9, sia i gatti di proprietà, identificati a cura del proprietario, possessore o detentore, sia i gatti accolti presso le strutture di rifugio per animali. Il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), disciplina la gestione della sezione speciale di registrazione dei gatti, nonché gli adempimenti relativi all'identificazione ed alla registrazione degli stessi, cui siano tenuti i proprietari, i possessori ed i detentori.

8. I microchip applicati devono essere tali da poter essere leggibili in tutto il territorio nazionale e sono obbligatori per tutti i cani e gatti di proprietà.

9. Al fine di incentivare le adozioni e prevenire gli abbandoni, il microchip per i gatti sarà gratuito per i proprietari di gatti rientranti nelle categorie di povertà assoluta e relativa così come definite dall'Istat. La gratuità viene estesa a tutte le famiglie di cui un componente sia portatore di gravi disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 10.

10. In ottemperanza all'Accordo Stato-Regioni in Conferenza unificata del 24 gennaio 2013, ogni Comune deve avere in dotazione un lettore ottico di microchip ai fini di identificare l'animale rinvenuto vagante e, conseguentemente, avviare le procedure di cui alla presente legge.

11. Alle associazioni e agli enti di cui all'articolo 7, al fine di agevolare lo svolgimento della loro attività sul territorio, e previa registrazione, è concesso, l'accesso all'anagrafe.

12. Sono esenti dall'obbligo di iscrizione i cani e gatti al seguito di proprietari o detentori di passaggio o in soggiorno temporaneo nel territorio regionale, la cui permanenza non si protragga oltre i novanta giorni.

13. L'introduzione nel territorio regionale di cani e gatti per un periodo di tempo superiore a trenta giorni deve essere comunque comunicata ai servizi veterinari dell'azienda ULSS. Tali animali, se non regolarmente registrati nell'anagrafe della regione di provenienza, devono essere identificati dai servizi veterinari dell'azienda ULSS.

Art. 21 - Strutture di ricovero e cimiteri per animali.

1. I comuni, le unioni di comuni, le comunità montane e le unioni montane provvedono ad ospitare nelle strutture di ricovero di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a):

- a) i cani e i gatti sequestrati dall'autorità giudiziaria ed eventualmente affidati in giudiziale custodia;
- b) i cani ed i gatti raccolti o rinvenuti vaganti, successivamente agli interventi sanitari di cui all'articolo 17;
- c) i cani e i gatti affidati dalla forza pubblica;
- d) i cani e i gatti ceduti definitivamente dal proprietario, possessore o detentore ed accettati dal comune, con la possibilità di porre a carico del cedente le spese di mantenimento, secondo quanto previsto con proprio regolamento;
- e) i gatti ed altri animali di affezione rinvenuti in stato d'abbandono, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche tecniche della struttura.

2. I requisiti strutturali di costruzione e risanamento delle strutture pubbliche private di ricovero per animali e dei canili sanitari, nonché le modalità di gestione e la regolamentazione dell'attività di assistenza agli animali che ivi si svolge sono definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c).

3. La gestione delle strutture di ricovero per animali può essere affidata dai comuni, previa stipulazione di convenzioni, alle associazioni ed enti di cui all'articolo 7. La ripartizione dei costi relativi al servizio svolto dai rifugi per animali ha luogo in base al numero degli abitanti residenti presso il comune che si avvale, a mezzo di convenzione, del servizio di rifugio.

4. Le strutture di ricovero per animali sono aperte al pubblico almeno cinque giorni alla settimana, comprendendo il sabato o la domenica, con un minimo di quattro ore al giorno, per favorire la ricollocazione degli animali presso

nuovi proprietari. Gli orari e i giorni di apertura, stabiliti dal regolamento comunale di esecuzione, devono essere esposti all'ingresso delle strutture. Le associazioni ed enti di cui all'articolo 7 possono accedere alle predette strutture anche in altri orari concordati con i responsabili delle stesse.

5. Le strutture di ricovero per animali sono dotate di un medico veterinario come responsabile sanitario e garantiscono l'assistenza veterinaria continuativa e gli interventi di pronto soccorso e di alta specializzazione che si rendessero necessari sugli animali ospitati, anche mediante apposite convenzioni con l'azienda ULSS ed i medici veterinari liberi professionisti.

6. Nelle strutture di ricovero per animali è garantita la presenza della figura professionale del comportamentalista atta al riequilibrio comportamentale dei cani randagi catturati.

7. Le strutture di ricovero per animali dispongono degli strumenti informatici necessari - sito web e/o profilo Facebook - per dare la massima visibilità agli animali ospitati con foto e breve scheda descrittiva di ciascun animale presente.

8. Al fine di consentire a quanti hanno curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita di avere la possibilità di mantenere un legame affettivo con l'animale posseduto, i servizi competenti delle aziende ULSS ed i comuni interessati possono autorizzare associazioni o privati a destinare, in ottemperanza alla normativa in materia cimiteriale, appezzamenti di terreno recintati a cimiteri per animali.

9. Le strutture cimiteriali sono gestite nel rispetto delle norme igieniche previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 e l'individuazione dei siti deve essere effettuata tenuto conto del rischio di inquinamenti alle falde freatiche.

10. Ai comuni spetta l'individuazione del personale adeguato a supporto delle associazioni, per garantire la costante e quotidiana assistenza agli animali ospitati nelle strutture rifugio, reclutandolo nel rispetto delle normative vigenti in materia di prestazioni lavorative in mobilità, cassa integrazione o qualsiasi altra modalità di reclutamento possibile adatto allo scopo, quali lavori socialmente utili o incarichi volti al bene della comunità e della collettività.

11. Gli animali di proprietà dopo il loro decesso possono essere seppelliti nel fondo dei proprietari in conformità alle disposizioni emanate dalla Regione.

Art. 22 - Strutture per la custodia e vendita degli animali di affezione.

1. Le strutture destinate al ricovero, al pensionamento temporaneo, al commercio e le scuole di addestramento di animali di affezione devono possedere i requisiti strutturali e gestionali previsti dal provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

Art. 23 - Autorizzazioni.

1. Le strutture di cui agli articoli 5 e 21 devono essere autorizzate dal sindaco, previo parere favorevole dell'azienda ULSS competente per territorio.

2. Le modalità di presentazione della domanda, la documentazione necessaria, nonché i tempi per l'adeguamento delle strutture esistenti sono individuati dal provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

Art. 24 - Accesso degli animali negli ospedali e nelle case di riposo, negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e uffici aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico.

1. Nelle case di riposo per anziani è consentito alle persone ricoverate di tenere i propri cani, gatti, piccoli roditori o volatili, salvo specie espressamente proibite dall'azienda ULSS.

2. Gli animali, di cui al comma 2, sono tenuti nella stanza del detentore e/o, se il regolamento della casa di riposo lo consente ed alle condizioni ivi previste, nello spazio esterno e nelle parti comuni della struttura. Nelle parti comuni interne ed esterne della struttura i cani sono tenuti al guinzaglio e, ove sia necessario, con museruola.

3. Qualora la direzione sanitaria lo consenta ed alle modalità da questa definite, negli ospedali, case di cura e case-famiglia è ammesso l'accesso agli animali d'affezione dei ricoverati, i quali si assumono la responsabilità del comportamento dei medesimi verso le persone ed i luoghi, durante la loro permanenza.

4. Qualora la direzione sanitaria lo consenta ed alle modalità da questa definite, è consentita la permanenza di cani liberi accuditi e di colonie feline, negli spazi esterni di ospedali e case di cura.

5. È consentito l'accesso degli animali d'affezione nei luoghi pubblici, negli esercizi pubblici e commerciali, nei locali e uffici aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico del territorio regionale.

6. Sono autorizzati a non ammettere animali al proprio interno gli esercizi pubblici e commerciali che abbiano presentato richiesta documentata e motivata al sindaco. In detta ipotesi il titolare dell'esercizio appone sulla porta d'ingresso un apposito avviso. Non è consentito al titolare dell'esercizio pubblico e commerciale vietare l'ingresso ai cani guida delle persone non vedenti o ipovedenti.

Art. 25 - Mense aziendali e cibo per animali.

1. Le associazioni ed enti di cui all'articolo 7 e i privati che gestiscono le strutture di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche, di aziende private, supermercati, negozi, per il prelievo dei residui ed eccedenze di qualsiasi tipo di cibo solido, cotto o crudo, non entrato nel circuito distributivo di somministrazione, o altri alimenti da destinare agli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.

Art. 26 - Tecniche di attività assistite da animali (AAA) e terapie assistite da animali (TAA).

1. La Regione promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con il coinvolgimento di animali. I programmi di zooantropologia assistenziale comprendono: tecniche di attività assistite da animali (AAA), terapie assistite da animali (TAA), coinvolgimento di animali per non udenti, non vedenti, disabili fisici e psichici.

2. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di AAA e di TAA è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.

3. Gli animali coinvolti in programmi di AAA e TAA devono provenire prioritariamente da strutture di ricovero pubbliche, private gestite da associazioni

animaliste, da allevamenti per fini alimentari o da maneggi di cui all'articolo 4, comma 6.

4. Agli animali è assicurato il corretto mantenimento in vita al termine del loro utilizzo, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati, escludendo la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.

5. I programmi di AAA e TAA devono essere autorizzati dall'ARDAV, comunicato all'azienda ULSS ed accompagnato da una relazione tecnica di un medico veterinario. La relazione tecnica, ai fini della tutela del benessere degli animali, deve prevedere che:

- a) la scelta degli animali sia orientata verso specie e soggetti che, per caratteristiche fisiologiche e comportamentali, siano adatti agli obiettivi del progetto;
- b) gli animali coinvolti siano sani, identificati e sottoposti a periodici controlli veterinari certificati, per assicurarne costantemente il buono stato di salute;
- c) i tempi di lavoro siano adeguati alle capacità degli animali;
- d) gli animali durante il lavoro siano accompagnati sempre da un istruttore/conducente che abbia una documentata esperienza od abbia effettuato un periodo di formazione e tirocinio specifico;
- e) sia salvaguardato e mantenuto il benessere e l'equilibrio psico-comportamentale dell'animale e la sua corretta relazione con l'uomo ed evitata l'esposizione a traumi psico-fisici;
- f) gli animali che presentino sintomi e segni di malessere siano esclusi dal programma;
- g) durante i periodi di non attività, agli animali sia garantito un trattamento adeguato alla specie che tenga conto dei loro bisogni fisiologici e comportamentali.

6. La supervisione sul comportamento e la salute degli animali e sull'attività dell'istruttore/conducente, è affidata ad un medico veterinario ed un comportamentalista autorizzati dall'ARDAV. Dette competenze professionali possono essere assunte anche da un'unica persona se titolare dei titoli richiesti.

Art. 27 - Indennizzo.

1. La struttura regionale competente in materia veterinaria, previo accertamento da parte della struttura di prevenzione veterinaria dell'azienda ULSS, provvede ad indennizzare gli imprenditori agricoli per le perdite subite, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 281/1991.

2. L'azienda ULSS determina il valore dei capi di bestiame per i quali è richiesto l'indennizzo, secondo le modalità ed i criteri previsti dalla normativa vigente.

Art. 28 - Contributi regionali.

1. La Regione eroga ai comuni contributi per il risanamento, la costruzione e la gestione delle strutture di ricovero di cui all'articolo 21.

2. I contributi regionali sono erogati per l'attuazione dei programmi mirati di cui all'articolo 12, comma 1 e per l'acquisto di attrezzature e materiali per le attività di pronto soccorso di animali in difficoltà, nonché a favore dei soggetti chiamati all'attuazione del Piano di cui all'articolo 19.

3. La Giunta regionale con proprio provvedimento ,da approvare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa i criteri per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, nonché le modalità ed i termini per la presentazione delle domande.

CAPO IV – Controlli e sanzioni

Art. 29 - Soggetti preposti alla vigilanza. Poteri e funzioni delle guardie zoofile volontarie.

1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e di tutte le norme relative alla protezione degli animali, è affidata:

- a) agli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, alla polizia municipale, ai servizi veterinari delle aziende ULSS;
- b) ai guardaparco;
- c) alle guardie zoofile volontarie delle associazioni ed enti per la protezione animale di cui all'articolo 7;
- d) alle guardie particolari giurate volontarie delle associazioni ambientaliste o protezionistiche addette alla vigilanza venatoria o ittica con le modalità per il loro coordinamento previste dal Decreto del Ministero dell'Interno del 23 marzo 2007.

2. Fermo restando le disposizioni di legge che disciplinano la nomina e l'attività di servizio, sono agenti accertatori e vigilano sull'osservanza delle disposizioni della presente legge ed, in generale, delle disposizioni di tutela degli animali, anche le guardie zoofile nominate ai sensi dell'articolo 5 del DPR 31 Marzo 1979, nonché le guardie di cui all'articolo 6, comma 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189.

3. Le guardie zoofile volontarie di cui al comma 1, lettera c) sono nominate con decreto del Presidente dalla Giunta regionale, su proposta dell'associazione o ente di appartenenza. A seguito della nomina l'associazione o l'ente di appartenenza richiede al prefetto il riconoscimento a guardia particolare giurata, ai sensi dell'articolo 138 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Le guardie zoofile di cui al comma 1, lettera c) sono dotate di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Presidente della Giunta regionale, recante gli estremi dell'associazione di appartenenza.

5. Presso la Giunta regionale è istituito l'albo regionale delle guardie zoofile volontarie di cui al comma 1, lettera c). Le guardie zoofile volontarie svolgono le funzioni di cui all'articolo 13, comma 1 e 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Esse esercitano il loro compito a titolo gratuito, su disposizione dell'associazione o ente di appartenenza. Previo accordo con le associazioni ed enti di appartenenza delle guardie zoofile volontarie di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, le province, i comuni le unioni di comuni, le comunità montane, le unioni montane e i dipartimenti di sanità pubblica veterinaria delle aziende ULSS possono chiedere la loro collaborazione ai fini della prevenzione e del controllo del randagismo, della vigilanza sul benessere animale, della denuncia dei reati di maltrattamento di animali, dell'accertamento delle infrazioni delle disposizioni di cui alla presente legge e delle norme vigenti a tutela degli animali nell'ordinamento nazionale. Alle associazioni o enti di appartenenza possono essere riconosciuti i rimborsi spese per le attività espletate dalle guardie zoofile su richiesta degli enti pubblici

6. Le guardie zoofile volontarie di cui al comma 1, lettera c), nello svolgimento del loro servizio, redigono verbali e atti in conformità alla normativa vigente. Per le notificazioni differite dei verbali e degli atti, le guardie volontarie possono avvalersi dei servizi comunali territorialmente competenti.

Art. 30 - Corsi di formazione per addetti ai lavori.

1. L'ARDAV organizza con periodicità almeno annuale, in collaborazione dei servizi veterinari delle aziende ULSS, corsi di formazione ed aggiornamento sui temi della presente legge, oltre a corsi di etologia e legislazione.

2. I corsi di cui al comma 1 sono rivolti al personale veterinario delle aziende ULSS, ai medici veterinari liberi professionisti, al personale e ai volontari operanti nelle strutture sanitarie e di ricovero per animali o nelle colonie ed oasi feline, alle guardie zoofile volontarie o ai volontari che aspirino alla nomina di guardia zoofila volontaria, agli allevatori, agli educatori cinofili, ai commercianti, ai trasportatori, agli agenti delle polizie locali e nazionali e al personale operante presso uffici preposti alla tutela degli animali degli enti pubblici.

Art. 31 - Sanzioni amministrative.

1. Oltre a quelle previste specificamente dalla presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) chiunque omette di iscrivere il proprio animale all'anagrafe di cui all'articolo 20 è punito con applicazione di sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di 200,00 euro ad un massimo di 1.200,00 euro per ciascun animale;

b) chiunque, avendo iscritto il proprio animale all'anagrafe di cui all'articolo 20, omette di sottoporlo al sistema di identificazione è punito con applicazione di sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di 200,00 euro ad un massimo di 1.200,00 euro per ciascun animale;

c) chiunque attraverso comportamenti attivi od omissivi verso animali d'affezione contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 8, salvo il fatto non costituisca reato ai sensi degli articoli 638, 727, 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale, è punito con una sanzione compresa tra un minimo di 500 euro ad un massimo di 5.000 euro;

d) chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1, 2 e 3 è punito con una sanzione compresa fra un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 6.000,00 euro;

e) chiunque contravvenga ai divieti e prescrizioni non specificamente sanzionate dalla presente legge, salvo il fatto non costituisca reato ai sensi degli articoli 638, 727, 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale, è punito con una sanzione da 100,00 a 600,00 euro.

2. Nel caso di recidiva, le sanzioni di cui alla presente legge sono raddoppiate. Nel caso di ulteriori recidive sono triplicate.

CAPO V - Disposizioni finali

Art. 32 - Clausola valutativa

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale, sentita

l'ARDAV, invia alla competente Commissione consiliare una relazione puntuale sullo stato di attuazione della presente legge.

2. La competente Commissione consiliare, esaminata la relazione sullo stato di attuazione della legge, riferisce al Consiglio regionale per l'assunzione delle opportune determinazioni.

Art. 33 - Norma Finanziaria.

1. All'attuazione degli interventi di carattere sanitario previsti dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello stesso.

2. Agli oneri relativi agli interventi di cui agli articoli 4, 5, 18, 21 e 28 della presente legge, quantificati in euro 420.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte mediante incremento di 220.000,00 euro delle risorse allocate nella Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020 e mediante incremento di 200.000,00 euro delle risorse allocate nella Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 2 "Spese d'investimento" e contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi" del bilancio di previsione 2018-2020.

3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

Art. 34 - Abrogazioni.

1. È abrogata la legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60.

Art. 35 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

CAPO I – Principi generali, oggetto e funzioni.....	7
Art. 1 - Principi.....	7
Art. 2 - Oggetto.....	7
Art. 3 - Funzioni della Regione.....	7
Art. 4 - Compiti delle Province e della città metropolitana di Venezia.	9
Art. 5 - Compiti dei comuni.....	10
Art. 6 - Competenze delle Unità locali socio-sanitarie.....	11
Art. 7 - Associazioni ed enti di protezione animale.....	12
CAPO II - Tutela degli animali d'affezione	14
Art. 8 - Trattamento degli animali d'affezione e divieti.....	14
Art. 9 - Affidamento degli animali maltrattati.....	17
Art. 10 - Sistemazione degli animali d'affezione recuperati.....	17
Art. 11 - Furto, smarrimento, ritrovamento di animali.....	18
Art. 12 - Controllo delle nascite, delle malattie, profilassi, primo soccorso e cura degli animali in stato di abbandono.....	19
Art. 13 - Cessione, vendita e riproduzione a fini commerciali di animali d'affezione.....	21
Art. 14 - Soppressione degli animali e trattamento dei cani ritenuti aggressivi.....	22
Art. 15 - Divieto di detenzione ed utilizzazione di esche avvelenate.	22
Art. 16 - Tutela dell'integrità fisica degli animali d'affezione.....	24
Art. 17 - Interventi sanitari.....	24
Art. 18 - Protezione dei gatti che vivono in stato di libertà.....	24
CAPO III - INIZIATIVE A TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PER LA DIFFUSIONE DEL BENESSERE DELLA PERSONA CON GLI ANIMALI	27
Art. 19 - Piano regionale triennale degli interventi e contributi regionali.....	27
Art. 20 - Anagrafe regionale degli animali d'affezione.....	28
Art. 21 - Strutture di ricovero e cimiteri per animali.....	29
Art. 22 - Strutture per la custodia e vendita degli animali di affezione.	30
Art. 23 - Autorizzazioni.....	30
Art. 24 - Accesso degli animali negli ospedali e nelle case di riposo, negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e uffici aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico.....	31
Art. 25 - Mense aziendali e cibo per animali.....	31
Art. 26 - Tecniche di attività assistite da animali (AAA) e terapie assistite da animali (TAA).....	31
Art. 27 - Indennizzo.....	32
Art. 28 - Contributi regionali.....	32
CAPO IV – Controlli e sanzioni	33
Art. 29 - Soggetti preposti alla vigilanza. Poteri e funzioni delle guardie zoofile volontarie.....	33
Art. 30 - Corsi di formazione per addetti ai lavori.....	34
Art. 31 - Sanzioni amministrative.....	34

CAPO V - Disposizioni finali.....	34
Art. 32 - Clausola valutativa	34
Art. 33 - Norma Finanziaria.....	35
Art. 34 - Abrogazioni.....	35
Art. 35 - Entrata in vigore.....	35

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

COSTITUZIONE ITALIANA

Articolo 117 (1) (2)

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. (3)

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato

(1) L'art. 117 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

“La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

circoscrizioni comunali;

polizia locale urbana e rurale;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione”.

(2) L'art. 3 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha inserito al secondo comma lettera e) dopo le parole “sistema tributario e contabile dello Stato” le parole “armonizzazione dei bilanci pubblici” e ha soppresso al terzo comma, primo periodo, le parole “armonizzazione dei bilanci pubblici e”.

L'articolo 6 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, stabilisce che le disposizioni della medesima legge costituzionale si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(3) Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: “1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti”.

Trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

2012/C 326/01

Articolo 13

Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.

Nota all'articolo 3

Legge 20 luglio 2004, n. 189 (1)

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL DIVIETO DI MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI, NONCHÉ DI IMPIEGO DEGLI STESSI IN COMBATTIMENTI CLANDESTINI O COMPETIZIONI NON AUTORIZZATE (2).

Articolo 5 - Attività formative.

1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2004, n. 178.

(2) Vedi, anche, la L. 4 novembre 2010, n. 201

Legge 14 agosto 1991, n. 281 (1)

LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO (2).

Articolo 3 - Competenze delle regioni.

1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimeresi mediante tatuaggio indolore.

2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo.

4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:

a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;

b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge

nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.

5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.

6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

Articolo 8 - Istituzione del fondo per l'attuazione della legge.

1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero della sanità un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione è determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (3).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 agosto 1991, n. 203.

(2) Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, vedi la L. 2 dicembre 1998, n. 434.

(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 6 maggio 2008.

Nota all'articolo 9

CODICE PENALE

Articolo 544-bis - Uccisione di animali.

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni [disp. att. c.p. 19-ter] (3).

(1) Il titolo IX-bis, comprendente gli articoli da 544-bis a 544-sexies, è stato aggiunto dall'art. 1, L. 20 luglio 2004, n. 189.

(2) Vedi, anche, gli artt. 4 e 5, L. 4 novembre 2010, n. 201.

(3) Il titolo IX-bis, comprendente gli articoli da 544-bis a 544-sexies, è stato aggiunto dall'art. 1, L. 20 luglio 2004, n. 189. Successivamente, il presente articolo è stato così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 3, L. 4

novembre 2010, n. 201, a decorrere dal 4 dicembre 2010 ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 della stessa legge n. 201 del 2010.

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla suddetta legge n. 201 del 2010 era il seguente: «Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.».

Articolo 544-ter - Maltrattamento di animali.

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro (1).

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale (2).

(1) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, L. 4 novembre 2010, n. 201, a decorrere dal 4 dicembre 2010 ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 della stessa legge n. 201 del 2010.

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla suddetta legge n. 201 del 2010 era il seguente: «Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.».

(2) Il titolo IX-bis, comprendente gli articoli da 544-bis a 544-sexies, è stato aggiunto dall'art. 1, L. 20 luglio 2004, n. 189.

Articolo 544-quater - Spettacoli o manifestazioni vietati.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale (1).

(1) Il titolo IX-bis, comprendente gli articoli da 544-bis a 544-sexies, è stato aggiunto dall'art. 1, L. 20 luglio 2004, n. 189.

Articolo 544-quinquies - Divieto di combattimenti tra animali.

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;

2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;

3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro (1).

(1) Il titolo IX-bis, comprendente gli articoli da 544-bis a 544-sexies, è stato aggiunto dall'art. 1, L. 20 luglio 2004, n. 189.

Articolo 638 - Uccisione o danneggiamento di animali altrui (1)

Chiunque senza necessità (2) uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309 (3).

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria [c.p. 70, 625, n. 8].

Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti [c.c. 924, 926] e nel momento in cui gli recano danno [c.p. 649] (4).

(1) Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 71, comma 1, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

(2) Vedi, però, l'art. 73, R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, in materia venatoria.

(3) Comma così modificato dall'art. 1, L. 20 luglio 2004, n. 189. La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Al reato previsto in questo comma si applica, ora, la pena pecuniaria della multa da euro 258 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, lettera a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Tale disposizione si applica a decorrere dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall'art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163). La competenza per il delitto previsto dal presente comma è devoluta al giudice di pace, ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell'art. 4, D.Lgs. 28

agosto 2000, n. 274 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.). Vedi, anche, gli articoli 64 e 65 dello stesso decreto.

(4) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l'art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

Articolo 727 - Abbandono di animali.

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze (1).

(1) Articolo così sostituito prima dall'art. 1, L. 22 novembre 1993, n. 473 e poi dall'art. 1, L. 20 luglio 2004, n. 189.

Vedi, anche, la L. 7 febbraio 1992, n. 150, sulla disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, e sulla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla citata legge n. 189 del 2004 era il seguente: «727. Maltrattamento di animali. - Chiunque inculca verso animali o senza necessità li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da euro 1.032 a euro 5.164.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.

Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da euro 1.032 a euro 5.164. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta.

Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi».

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla suddetta legge n. 473 del 1993 era il seguente: «727. Maltrattamenti di animali. - Chiunque inculca verso animali o senza necessità li sottopone a eccessive fatiche o a torture, ovvero

li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con l'ammenda da lire 500.000 a 3.000.000.

Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo.

La pena è aumentata, se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici, i quali importino strazio o sevizie.

Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dall'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale».

Di tale formulazione la Corte costituzionale, con sentenza 20-27 luglio 1995, n. 411 (Gazz. Uff. 23 agosto 1995, n. 35 - Prima serie speciale), aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 10 Cost.

Regolamento (CE) 26/05/2003, n. 998/2003

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI POLIZIA SANITARIA APPLICABILI AI MOVIMENTI A CARATTERE NON COMMERCIALE DI ANIMALI DA COMPAGNIA E CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 92/65/CEE DEL CONSIGLIO.

Pubblicato nella G.U.U.E. 13 giugno 2003, n. L 146

Regolamento (CE) 22/12/2004, n. 1/2005

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO E LE OPERAZIONI CORRELATE CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 64/432/CEE E 93/119/CE E IL REGOLAMENTO (CE) N. 1255/97.

Pubblicato nella G.U.U.E. 5 gennaio 2005, n. L 3. Entrato in vigore il 25 gennaio 2005.

Nota all'articolo 14

Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (1)

REGOLAMENTO DI POLIZIA VETERINARIA (2) (3).

Articolo 86

I cani ed i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogniqualvolta sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione per 10 giorni nei canili comunali. L'osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano circostanze epizootologicamente rilevanti ed in tale caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del veterinario comunale.

Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani ed i gatti che, pure non avendo morsicato, presentano manifestazioni riferibili

all'infezione rabica, nonché in sede opportuna, gli altri mammiferi che presentano analoghe manifestazioni. Ai fini della diagnosi anche questi animali non devono essere uccisi se il loro mantenimento in vita può essere assicurato senza pericolo. Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti.

Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina l'immediato abbattimento degli animali.

Qualora, durante il periodo di osservazione, l'animale muoia o venga ucciso prima che il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si procede agli accertamenti diagnostici di laboratorio.

È vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, i quali devono essere distrutti ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento.

Il luogo dove è stato isolato l'animale deve essere disinfettato.

Articolo 87

I cani ed i gatti morsi da altro animale riconosciuto rabido o fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del sindaco sempreché non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di 10 giorni per avere, a loro volta, morsi persone o animali.

Tuttavia su richiesta del possessore, l'animale, anziché essere abbattuto, può essere mantenuto sotto sequestro, a spese del possessore stesso, nel canile municipale o in altro locale stabilito dall'autorità comunale dove non possa nuocere, per un periodo di mesi 6 sotto vigilanza sanitaria.

Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani ed i gatti contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto rabido.

I cani ed i gatti morsi da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli 10 giorni se durante questo periodo l'animale morsi si è mantenuto sano.

Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio da iniziarsi non oltre 5 giorni per ferite alla testa e non oltre 7 giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo di osservazione può essere ridotto a mesi 3 o anche a mesi 2 se l'animale si trova nel periodo di protezione antirabbica vaccinale pre-contagio.

Durante il periodo del trattamento antirabbico post-contagio l'animale deve essere ricoverato nel canile municipale o presso Istituti universitari o zooprofilattici.

I cani ed i gatti morsi possono essere spostati, con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, durante il periodo di osservazione, soltanto entro 7 giorni dalla sofferta morsicatura.

Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsi muoia o venga ucciso, si procede in conformità di quanto previsto dai commi 5°, 6° e 7° del precedente articolo.

Articolo 91

Nei casi in cui l'infezione rabida assuma preoccupante diffusione il prefetto (4) può ordinare agli agenti adibiti alla cattura dei cani ed agli agenti della forza pubblica di procedere, ove non sia possibile la cattura, all'uccisione dei cani e dei gatti vaganti, ed adottare qualunque altro provvedimento eccezionale atto a estinguere l'infezione.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 1954, n. 142, S.O.

(2) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(3) Vedi, anche, il D.P.R. 23 gennaio 1975, n. 845.

(4) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Nota all'articolo 17

Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (1)
REGOLAMENTO DI POLIZIA VETERINARIA (2) (3).

Articolo 86

Vedi nota all'articolo 14

Nota all'articolo 18

Legge 4 novembre 2010, n. 201 (1).

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA, FATTA A STRASBURGO IL 13 NOVEMBRE 1987, NONCHÉ NORME DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO. (2)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 2010, n. 283.

(2) Il Ministero degli affari esteri, con Comunicato 29 novembre 2011 (Gazz. Uff. 29 novembre 2011, n. 278), ha reso noto che in data 19 aprile 2011 si è provveduto a depositare, presso il Segretariato generale del Consiglio d'Europa, lo strumento di ratifica previsto per l'entrata in vigore della Convenzione qui allegata; di conseguenza, la suddetta Convenzione, ai sensi dell'art. 18, paragrafo 2 della stessa, è entrata in vigore il 1° novembre 2011.

Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia

Art. 10 - Interventi chirurgici

1. Gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia,

o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare:

a) il taglio della coda;

- b) il taglio delle orecchie;
 - c) la recisione delle corde vocali;
 - d) l'esportazione delle unghie e dei denti.
2. Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente:
- a) se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse di un determinato animale;
 - b) per impedire la riproduzione.
3. a) gli interventi nel corso dei quali l'animale proverà o sarà suscettibile di provare forti dolori debbono essere effettuati solamente in anestesia e da un veterinario o sotto il suo controllo;
- b) gli interventi che non richiedono anestesia possono essere praticati da una persona competente in conformità con la legislazione nazionale.

Nota all'articolo 19

Legge 14 agosto 1991, n. 281 (1)

LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO (2).

Articolo 3 - Competenze delle regioni.

Vedi nota all'articolo 3

Nota all'articolo 29

Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 (1)

PERDITA DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PUBBLICO DELL'ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI, CHE CONTINUA A SUSSISTERE COME PERSONA GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO (2).

Articolo 5

Fermi rimanendo la qualifica di guardie giurate, le guardie zoofile aventi la qualifica di agenti di pubblica sicurezza perdono tale ultima qualifica e potranno essere utilizzate a titolo volontario e gratuito dai comuni singoli o associati e comunità montane per la prevenzione e repressione delle infrazioni dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 giugno 1979, n. 150.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

Legge 20 luglio 2004, n. 189 (1)

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL DIVIETO DI MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI, NONCHÉ DI IMPIEGO DEGLI STESSI IN COMBATTIMENTI CLANDESTINI O COMPETIZIONI NON AUTORIZZATE (2).

Articolo 6 - Vigilanza.

1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale (3).

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2004, n. 178.

(2) Vedi, anche, la L. 4 novembre 2010, n. 201.

(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 23 marzo 2007.

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (1) (2).

APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA. (3) (4)

Articolo 138 (art. 139 T.U. 1926)

Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea; (5)

2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;

3° sapere leggere e scrivere;

4° non avere riportato condanna per delitto; (6)

5° essere persona di ottima condotta politica e morale; (7)

6° essere munito della carta di identità;

7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate. Costituisce requisito minimo, di cui al primo periodo, l'aver prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze armate. (8)

La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata. (9)

Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attività. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3. (10)

Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico. (11)

Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio. (12)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.

(2) Per il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, vedi l'art. 26, comma 3, lett. d), D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

(3) Il regolamento di esecuzione del presente testo unico è stato emanato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

(4) Vedi, anche, gli artt. 1 e 3, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 85.

(5) Numero così modificato dall'art. 33, comma 1, lett. c), L. 1° marzo 2002, n. 39.

(6) La Corte costituzionale con sentenza 10-17 luglio 1995, n. 326 (G.U. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 11, terzo comma, e 138, primo comma, numero 4, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Con successiva sentenza 10-17 dicembre 1997, n. 405 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1997, n. 52, Serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, ultimo comma, e 138, primo comma, numero 4, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione. Con altra ordinanza 12-24 luglio 2000, n. 338 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), la medesima Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 138, primo comma, numero 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione.

(7) La Corte costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1996, n. 311 (G.U. 31 luglio 1996, n. 31 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui, stabilendo i requisiti che devono possedere le guardie particolari giurate: a) consente di valutare la condotta "politica" dell'aspirante; b) richiede una condotta morale "ottima" anziché "buona"; c) consente di valutare la condotta "morale" per aspetti non incidenti sull'attuale attitudine ed affidabilità dell'aspirante ad esercitare le relative funzioni.

(8) Comma inserito dall'art. 4, comma 1, lett. g), n. 1), D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008, n. 101, e, successivamente, così modificato dall'art. 11, comma 3, D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8.

(9) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. b), L. 28 novembre 2005, n. 246.

(10) Comma inserito dall'art. 4, comma 1, lett. g), n. 2), D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008, n. 101.

(11) Comma aggiunto dall'art. 33, comma 1, lett. d), L. 1° marzo 2002, n. 39.

(12) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. g), n. 3), D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008, n. 101.

Legge 24 novembre 1981, n. 689 (1) (2).
MODIFICHE AL SISTEMA PENALE

Art. 13 - Atti di accertamento (3)

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.

E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

(2) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999, n. 117 (Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della presente legge, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione.

(3) Vedi, anche, l'art. 4, comma 6, L. 3 agosto 2007, n. 123.

Nota all'articolo 31

CODICE PENALE

Articolo 544-bis - *Uccisione di animali.*

Vedi nota all'articolo 9

Articolo 544-ter - *Maltrattamento di animali.*

Vedi nota all'articolo 9

Articolo 544-quater - *Spettacoli o manifestazioni vietati.*

Vedi nota all'articolo 9

Articolo 544-quinquies - *Divieto di combattimenti tra animali.*

Vedi nota all'articolo 9

Articolo 638 - *Uccisione o danneggiamento di animali altrui (1)*

Vedi nota all'articolo 9

Articolo 727 - *Abbandono di animali.*

Vedi nota all'articolo 9

Nota all'articolo 33

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001)

ORDINAMENTO DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITÀ DELLA REGIONE (1) (2)

Art. 4 - *Leggi di spesa ad effetti pluriennali.*

1. Le leggi che dispongono spese sia a carattere continuativo o ricorrente, sia a carattere pluriennale determinano gli obiettivi da raggiungere (3) e le procedure da seguire.

2. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio. (4)

2 bis. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa. (5)

3. Le leggi che autorizzano l'erogazione di contributi in più annualità indicano il numero complessivo delle annualità e l'importo massimo delle obbligazioni

pluriennali che possono essere assunte per ciascun anno di validità della legge stessa.

4. L'importo massimo delle obbligazioni pluriennali di cui al comma 3 è definitivamente rideterminato in misura pari al totale degli impegni definiti in chiusura dell'esercizio successivo a quello di prima iscrizione del limite di impegno.

(1) Con legge regionale 24 febbraio 2012, n. 10 recante "Regionalizzazione del patto di stabilità interna" è stata definita a decorrere dall'anno 2012, per gli enti locali del Veneto, la disciplina del patto di stabilità interno affidando alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, e con il coinvolgimento delle autonomie locali nelle forme previste dall'articolo 3, le relative modalità attuative nel rispetto dei principi indicati all'articolo 2.

(2) Ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2015 e ulteriori disposizioni in materia di contabilità regionale" "Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità, le disposizioni previste dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" continuano a trovare applicazione per quanto compatibili con quelle di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

(3) Comma così modificato da comma 2 art. 2 legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 che ha soppresso le parole "l'entità della spesa per ciascun esercizio di riferimento del bilancio pluriennale".

(4) Comma così sostituito da comma 3 art. 2 legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 .

(5) Comma così inserito da comma 4 art. 2 legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 .